Anno 1873. | Roma - Martedì, 24 Giugno | Num. 173.

ASSOCIAZIONI

Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento:

	Trim.	Sem.	Anno
ROMA .... L.	11	21	40
Per tutto il Regno .... »	13	25	48
Solo Giornale, senza Rendiconti:			
ROMA .... L.	9	17	32
Per tutto il Regno .... »	10	19	36

Estero, aumento spese di posta.
Un numero separato in Roma, centesimi 10, per tutto il Regno centesimi 15.
Un numero arretrato costa il doppio.
Le Associazioni decorrono dal 1° del mese.

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25. Ogni altro avviso cent. 30 *per linea di colonna o spazio di linea.*

AVVERTENZE.

Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia **Eredi Botta:**
In Roma, via dei Lucchesi, n. 4;
In Torino, via della Corte d'Appello, numero 22;
Nelle Provincie del Regno ed all'Estero agli **Uffici postali.**

I signori che desiderano di associarsi e quelli ai quali scade col 30 giugno 1873, e che intendono di rinnovare la loro associazione, sono pregati di farlo sollecitamente, per evitare ritardi ed interruzioni nella spedizione del giornale.

Raccomandasi di unire la fascia alle lettere di reclamo e di riconferma di associazione.

Le domande di associazione e di inserzione con vaglia postale in PIEGO AFFRANCATO o con biglietti di banca in PIEGO AFFRANCATO e RACCOMANDATO, od ASSICURATO, debbono essere indirizzate all'AMMINISTRAZIONE della GAZZETTA UFFICIALE, in Roma, via de' Lucchesi, n. 4.

PARTE UFFICIALE

Il N. DCXXXVII *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la deliberazione per modificazioni dello statuto presa in assemblea generale del 5 marzo 1873 dagli azionisti della Società per la costruzione ed armamento dei bastimenti in ferro, per la navigazione e il commercio coll'interno e coll'estero, per le operazioni di banca ed altre varie, anonima per azioni al portatore, stabilita in Genova col titolo di *Compagnia Commerciale Italiana* e col capitale nominale di lire 25 milioni diviso in numero 50,000 azioni da lire 500 ciascuna;

Visto lo statuto di detta Società e il Regio decreto che lo approva in data 5 novembre 1871, n. 149;

Visto il titolo VII, libro I, del Codice di commercio;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1865, numero 2727, e 5 settembre 1869, n. 5256;

Sulla proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Sono approvate e rese esecutorie le modificazioni dello statuto della « Compagnia Commerciale Italiana » sedente in Genova, adottate colla citata deliberazione sociale 5 marzo 1873 e consegnate in atti di notaio mediante istrumento pubblico di deposito del 27 marzo 1873 rogato Giuseppe Balbi al numero di repertorio 8177, rimanendo aggiunte le parole « sotto la sua responsabilità » da inserirsi nell'articolo sesto dopo le parole « Questo però può delegare. »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1873.

VITTORIO EMANUELE

CASTAGNOLA.

Regolamento *organico per il servizio nei tribunali militari.*

(*Continuazione* — Vedi il numero 172)

CAPO V.

Dei funzionari sottoposti a procedimento penale.

Art. 85. L'azione penale formalmente intentata contro il funzionario dell'ordine giudiziario militare non impedisce l'esercizio dell'azione disciplinare.

Art. 86. Il funzionario sottoposto a procedimento penale e rimandato senza condanna può chiedere la revoca dei provvedimenti disciplinari esclusivamente basati sugli stessi elementi del reato a lui imputato, se l'esistenza dei medesimi fu esclusa dalla sentenza del magistrato.

Art. 87. Quando il funzionario sottoposto a procedimento penale non è stato sospeso dall'uffizio, nè ha incorsa l'inabilitazione a termini degli articoli 208, 209 e 210 del Regio decreto 6 dicembre 1865 e del Regio decreto 25 ottobre 1866, può il Ministro della guerra ordinare che il medesimo si astenga dall'esercitare il proprio ministero e dall'intervenire all'uffizio fino alla risoluzione del processo penale.

Questa disposizione non arresta la decorrenza dello stipendio.

CAPO VI.

Dell'ordine del servizio e della sorveglianza.

Art. 88. L'avvocato generale militare ha la sorveglianza dell'amministrazione della giustizia in tutti i tribunali militari e nelle Commissioni d'inchiesta del Regno.

Gli avvocati fiscali militari l'esercitano nei tribunali militari a cui sono addetti, sotto la dipendenza e direzione dell'avvocato generale militare.

Art. 89. Per gli effetti di cui all'articolo precedente, l'avvocato generale militare prescrive le norme che giudica convenienti onde il servizio negli uffizi del Pubblico Ministero e nelle segreterie proceda conforme ai fini della legge; si fa dar conto del suo andamento nelle Commissioni d'inchiesta e nei tribunali; e fa all'uopo le opportune avvertenze.

Art. 90. Gli avvocati fiscali militari trasmettono all'avvocato generale le informative di tutte le denunzie di reati.

Gli uffiziali istruttori compilano e trasmettono allo stesso avvocato generale entro i primi cinque giorni d'ogni mese uno stato di tutti i processi iniziati nel corso del mese antecedente.

Questo stato dev'essere formato sul modello, allegato C, del presente regolamento, perchè possano esservi fatte successivamente le maggiori indicazioni del graduale sviluppo del processo sino alla sentenza definitiva.

I processi devono essere scritti in questo stato con lo stesso numero di progressione sotto cui sono notati nel registro della segreteria dell'uffizio d'istruzione.

Art. 91. I segretari dei tribunali militari trasmettono all'avvocato generale copia delle sentenze pronunciate dalla Commissione d'inchiesta e dal tribunale entro tre giorni dalla loro data.

Appiedi o a tergo delle medesime dev'essere annotato:

1° Il numero sotto cui è scritto nello stato, di che agli alinea dell'articolo precedente, il processo a cui si riferisce la sentenza;

2° Il numero dei testimoni esaminati in processo, ed il numero di quelli esaminati all'udienza;

3° Il numero dei periti assunti in esame e degli interpreti;

4° Il numero degli interrogatori degli imputati;

5° Il numero dei processi verbali di visite locali, e concessioni di stato;

6° Il numero delle trasferte;

7° La somma totale delle spese del processo.

L'avvocato generale militare con la scorta di queste notizie, fa riempire le corrispondenti finche degli stati compilati dagli uffiziali istruttori a termine del precedente articolo.

Art. 92. Il presidente della Commissione d'inchiesta ed il presidente del tribunale, di concerto coll'avvocato fiscale militare, formano il diario delle udienze, fissando i giorni della settimana in cui devono aver luogo.

Quando le condizioni del servizio lo richiedono, può l'avvocato fiscale militare proporre, ed il presidente ordinare udienze straordinarie.

Art. 93. L'avvocato fiscale militare fissa l'orario delle segreterie del tribunale o del proprio ufficio; le quali devono essere aperte al pubblico non meno di otto ore ogni giorno, eccettuato il festivo, in cui basta che siano aperte per tre ore.

Art. 94. Nelle segreterie è tenuto un registro di presenza.

Ogni giorno all'ora dell'apertura dell'ufficio, il segretario appone nella prima linea in bianco del registro la data corrente; tutti gli impiegati entrando in ufficio vi scrivono il loro nome e cognome; ed il segretario, scorsi 15 minuti, lo ritira; dichiara con apposita formola chiusa la sottoscrizione, e lo depone nel gabinetto dell'avvocato fiscale.

La sottoscrizione è rinnovata all'occasione dell'uscita degli impiegati quando essa è autorizzata dall'orario, ed al momento della chiusura dell'ufficio.

Il registro è lineato e le firme sono fatte senza interruzione una per ogni linea.

Art. 95. Il segretario capo del tribunale ed il segretario del Pubblico Ministero sono rispettivamente responsabili della regolarità e celerità del lavoro.

Ogni funzionario ed impiegato è personalmente responsabile dei lavori che gli sono affidati.

Art. 96. Il segretario capo ed il segretario del Pubblico Ministero formano annualmente le tabelle della ripartizione del personale nelle sezioni dell'uffizio, in guisa che siano determinate le speciali attribuzioni di ciascun impiegato.

Queste tabelle sono approvate dall'avvocato fiscale militare.

Art. 97. Per la distribuzione del lavoro giornaliero è aperto un registro nel gabinetto del segretario capo conforme al modulo allegato *D* del presente regolamento, nel quale si fa risultare, per ordine di data, la consegna delle carte all'impiegato, l'incarico dato al medesimo e la restituzione delle carte col lavoro esaurito.

Alla fine di ogni settimana il segretario presenta il registro all'avvocato fiscale militare, il quale vi appone il suo visto e gli appunti ed avvertenze sui ritardi non giustificati.

Art. 98. Il segretario comunica immediatamente gli appunti e le avvertenze dell'avvocato fiscale agli impiegati cui sono riferibili.

Art. 99. Se dai notamenti dei registri di che agli articoli 94 e 97 appariscono reiterati atti di negligenza a carico d'un impiegato, l'avvocato fiscale militare ordina che ne sia preso nota nel registro di matricola.

Art. 100. Copia del diario delle udienze, dell'orario d'uffizio, e delle tabelle di ripartizione del personale di che agli articoli 92, 93 e 96 è trasmessa dall'avvocato fiscale militare all'avvocato generale.

Art. 101. Il Ministero Pubblico sovrintende alla polizia delle carceri di prevenzione.

A lui spetta provvedere in tutto ciò che concerne la custodia e nettezza personale degli imputati; la loro separazione od unione nelle camere; la conservazione delle vestimenta e di qualunque altra cosa appartenente agli imputati; i loro carteggi e colloqui; la permissione del vitto venale e dei soccorsi esterni; il traslocamento dei detenuti da una ad altra camera, o ad un ospedale fuori della carcere, e la loro presentazione ad un'autorità giudiziaria militare.

Durante l'istruzione del processo i permessi di colloquio e di carteggio ai detenuti sono dati di concerto fra il Pubblico Ministero e l'ufficiale istruttore.

Art. 102. Nelle carceri in cui i carcerati in istato di detenzione preventiva si trovano frammisti a condannati, la sovraintendenza del Pubblico Ministero si estende anche a questi ultimi.

Art. 103. Le disposizioni contenute negli articoli 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, sono estensibili al tribunale supremo di guerra e marina.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PROCEDURA PENALE.

CAPO I.

Della formazione del processo.

Art. 104. La polizia giudiziaria è esercitata dagli uffiziali istruttori e dagli uffiziali designati negli articoli 353 del Codice penale per l'esercito, 399 del Codice penale militare marittimo.

Art. 105. Le denunzie e le querele sono ricevute dall'avvocato fiscale militare, o dall'uffiziale istruttore o dagli altri uffiziali della polizia giudiziaria.

L'ufficiale istruttore e gli altri ufficiali della polizia giudiziaria ne danno immediatamente comunicazione all'avvocato fiscale militare, e vi uniscono gli atti di accertamento dei corpi di reato, dello stato de'luoghi, delle tracce de'reati, e le perizie e le informazioni raccolte per lo scoprimento della verità.

L'avvocato fiscale militare formola senza indugio le sue richieste all'uffiziale istruttore.

Art. 106. Tutte le cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità o come corpi di reato, vengono depositate nella segreteria del tribunale.

L'uffiziale istruttore od altro uffiziale che ne ha operato il sequestro, trasmette all'avvocato fiscale militare un elenco descrittivo delle cose medesime con l'indicazione del processo al quale si riferiscono.

Art. 107. Il segretario del tribunale appena ricevuta una cosa sequestrata dipendentemente da una procedura penale ne dà avviso all'avvocato fiscale militare, il quale verifica se corrisponde all'elenco a lui trasmesso ed ai relativi atti del processo, e riconosce l'integrità dei sigilli.

Se i sigilli non appariscono integri, o si trovano fra le cose sequestrate denari, carte di pubblico credito, titoli di valore monetario od oggetti preziosi, l'avvocato fiscale militare ne fa la verificazione con l'intervento dell'uffiziale istruttore; compiuta la quale verificazione, la cosa sequestrata viene nuovamente assicurata col sigillamento nel modo indicato dagli articoli 365 Codice penale per l'esercito, e 411 Codice penale militare marittimo.

Delle formalità prescritte nel presente articolo viene compilato un processo verbale che costituisce il titolo di responsabilità al segretario.

Art. 108. Le cose sequestrate come utili alla manifestazione del vero o come corpi di reato non possono essere rimosse dalla segreteria prima del giorno del dibattimento, nè dissuggellate senza ordine dell'uffiziale istruttore o del presidente se il processo è ultimato, e sulla richiesta o sulle conclusioni del Pubblico Ministero.

Quando il dissuggellamento sia necessario per un atto di perizia o di riconoscimento, l'uffiziale istruttore ne dà preventivo avviso all'avvocato fiscale militare onde vi intervenga.

Se l'avvocato fiscale non può essere presente all'atto ne è fatta menzione nel processo, e il dissuggellamento è operato dal segretario in presenza del solo uffiziale istruttore.

In ogni caso le cose sequestrate sono nuovamente suggellate nei modi stabiliti dai Codici penali militari.

Art. 109. Le cose sequestrate sono custodite fino a sentenza definitiva sul merito della causa divenuta irrevocabile; ciò nondimeno possono essere restituite al legittimo proprietario anche nel corso della procedura quando non siano soggette a confisca e gli interessi della giustizia lo consentano. In questo caso la restituzione è subordinata alla condizione che il proprietario faccia atto di sottomissione di presentare nuovamente le cose restituitegli ad ogni richiesta della giustizia.

Art. 110. Le restituzioni sono effettuate dal segretario sotto l'autorità e la vigilanza dell'avvocato fiscale militare, e ne è compilato processo verbale.

Art. 111. Le cose confiscate sono o distrutte, o vendute, o depositate negli arsenali militari secondo le disposizioni del Ministro.

A questo effetto l'avvocato fiscale militare trasmette allo scadere di ogni semestre un elenco delle cose cadute in confisca all'avvocato generale, il quale ne riferisce al Ministro.

Art. 112. Le restituzioni e le confische, di cui negli articoli precedenti, sono fatte sempre in esecuzione d'una sentenza od ordinanza del tribunale o della Commissione d'inchiesta.

Ove il tribunale o la Commissione d'inchiesta giudicando definitivamente il merito della causa abbia ommesso di deliberare sulle cose sequestrate, il Pubblico Ministero propone le sue istanze onde il tribunale o la Commissione d'inchiesta emetta le sue provvidenze.

Art. 113. Terminato il dibattimento e pronunciata la sentenza, il presidente del tribunale coll'intervento del Pubblico Ministero e l'assistenza del segretario procede al risuggellamento delle cose sequestrate, riservate a chi di ragione le domande di restituzione scaduti i termini per il ricorso in nullità, o dopo pronunziata la sentenza di rigetto del ricorso in nullità.

Art. 114. Un registro delle cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità, o come corpi di reato nei processi penali, è formato secondo il modulo allegato *E* del presente regolamento, e custodito nella segreteria del tribunale.

L'avvocato fiscale militare ne verifica di 15 in 15 giorni la regolarità ed esattezza con la scorta degli elenchi di che all'articolo 106, e vi appone il suo visto.

Allo scadere d'ogni semestre il segretario presenta all'avvocato fiscale militare un estratto del registro: l'avvocato fiscale militare ne certifica la verità, e lo trasmette all'avvocato generale.

Art. 115. Le indennità ai testimoni ed ai periti, le spese per le trasferte dell'uffiziale istruttore o di un giudice delegato, e quelle per la custodia e conservazione delle cose sequestrate nell'interesse della giustizia cui si faccia luogo sia nel corso dell'istruzione del processo, sia nel corso del dibattimento, sono tassate con mandati rilasciati rispettivamente dagli uffiziali istruttori e dai presidenti secondo le disposizioni della tariffa penale in vigore per i tribunali ordinari.

Art. 116. Il segretario del tribunale tiene un registro conforme al modulo allegato *F* del presente regolamento, in cui trascrive ogni mandato all'atto della spedizione.

Questo registro prima d'essere posto in uso è numerato e firmato ad ogni foglio dall'avvocato fiscale militare.

Art. 117. Il segretario iscrive nel suo registro i mandati di pagamento all'atto della loro emissione: ed ogni giorno presenta il registro all'avvocato fiscale militare, che chiude la registrazione con una formola indicante la data e l'ora della chiusura, il numero e la somma dell'ultima registrazione.

La formola di chiusura è scritta nella linea immediatamente successiva all'ultima registrazione.

Art. 118. È vietato al segretario di fare anticipazioni o pagamenti sui mandati, di che all'articolo 115.

Art. 119. Alla fine di ogni mese il segretario trasmette all'ufficio demaniale un estratto del registro di che all'articolo 117 autenticato dall'avvocato fiscale militare, corredato delle cedole di citazione dei testimoni, periti ed interpreti.

A quest'effetto il segretario si fa consegnare le dette cedole dai periti, testimoni ed interpreti all'atto della loro comparsa innanzi al tribunale od all'uffiziale istruttore, e le unisce al registro col numero di spedizione dei relativi mandati.

Art. 120. Il segretario tiene un registro di spedizione delle notificazioni e citazioni conformi al modulo allegato *G* del presente regolamento.

Art. 121. I certificati ed atti d'intimazione sono uniti al processo.

Sono pure uniti al processo i certificati di malattia, d'impedimento o di irreperibilità del testimonio, perito od interprete.

Se il testimonio, perito od interprete è stato citato a presentarsi al pubblico dibattimento, il segretario dà immediata comunicazione del certificato di malattia, impedimento o irreperibilità al Pubblico Ministero.

Art. 122. Le citazioni dei testimoni, periti e interpreti ai pubblici dibattimenti sono ordinate con decreto del presidente.

Le citazioni dei testimoni, periti, interpreti ed imputati nel corso dell'istruttoria del processo sono ordinate dall'uffiziale istruttore.

Art. 123. Le citazioni de'militari e marinari si fanno con foglio d'avviso diretto ai capi di corpo da cui quelli dipendono, a tenore degli articoli 376 Codice penale dell'esercito, e 422 Codice penale militare marittimo.

Qualora i testimoni da citare siano guardie doganali o daziarie, uffiziali od agenti della pubblica sicurezza, od impiegati d'una pubblica amministrazione dello Stato, la citazione è eseguita secondo le regole stabilite dal Codice di procedura penale, e l'uffiziale istruttore ne dà preventiva partecipazione ai capi di corpo od ufficio da cui quelli dipendono. Se i testimoni sono citati a presentarsi al pubblico dibattimento, la partecipazione è data dal Pubblico Ministero.

Art. 124. I mandati di cattura e di comparsa sono trasmessi dal segretario al Pubblico Ministero, che ne cura l'esecuzione.

Art. 125. Quando nel corso dell'istruzione si manifesta il bisogno di eseguire atti fuori della residenza del tribunale, l'uffiziale istruttore richiede, a termini degli articoli 402 Codice penale dell'esercito, e 447 del Codice penale militare marittimo, l'uffiziale istruttore del luogo in cui gli atti devono essere eseguiti, ed in mancanza di esso, il pretore.

Se nel luogo in cui devono essere eseguiti gli atti non risiede nè un tribunale militare, nè un pretore, o se l'interesse della giustizia, per circostanze speciali, consiglia che gli atti siano eseguiti dall'uffiziale istruttore che è investito del processo, l'avvocato fiscale militare ne fa relazione all'avvocato generale, il quale riconoscendone la convenienza, autorizza il trasporto dell'uffiziale istruttore sul luogo.

In caso di urgenza che non ammette dilazione, l'istruttore, sopra conformi conclusioni del Pubblico Ministero, può trasportarsi sul luogo dove devono compiersi le operazioni, senza aspettare l'autorizzazione dell'avvocato generale militare: l'avvocato fiscale militare però deve trasmettere all'avvocato generale militare una circostanziata esposizione delle ragioni su cui fu motivata l'eccezionale deliberazione.

Art. 126. L'uffiziale istruttore fa la richiesta agli uffiziali presso altri tribunali militari, e le delegazioni ai pretori per gli atti d'istruzione da eseguirsi fuori della sua residenza, evitando quanto è possibile di trasmettere loro gli atti della procedura.

Esso fa le richieste e le delegazioni per mezzo di note contenenti tutte le indicazioni e direzioni necessarie per l'eseguimento degli atti richiesti o delegati.

Se più atti in giurisdizioni diverse devono essere richiesti o delegati, l'uffiziale istruttore spedisce contemporaneamente tutte le delegazioni, e contemporaneamente continua esso le indagini che possono essere proseguite nel luogo di sua residenza.

Art. 127. In ogni caso l'avvocato fiscale militare è in facoltà d'intervenire agli atti a cui procede l'uffiziale istruttore anche fuori della sua residenza.

Art. 128. Gli atti del processo sono uniti in un volume, al quale va unito l'indice degli atti e delle produzioni, la nota delle spese del procedimento e l'elenco delle cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità o come corpi di reato.

Il volume ha una coperta in cui è indicato il tribunale che istruisce il processo; il nome e cognome dell'uffiziale istruttore; il nome, cognome e paternità, e domicilio e qualità dell'imputato; il titolo del reato, ed il numero d'ordine sotto cui il processo è annotato nel registro delle cause penali. Una casella vi è riservata per annotarvi l'esito del procedimento, e la data e lettera d'archiviazione.

Art. 129. Quando una o più persone sono imputate di due o più reati, si formano nei modi indicati nell'articolo precedente tanti separati volumi quanti sono i reati.

Art. 130. Gli atti del processo sono ordinati cronologicamente ed i fogli numerati, e vi sono unite le produzioni, in modo però che restino separate dagli atti in fine del volume.

Art. 131. È vietato di unire agli atti del processo i documenti stati sequestrati, dovendo i medesimi essere garantiti e custoditi nelle forme prescritte dagli articoli 365 del Codice penale dell'esercito, 411 del Codice penale militare marittimo, e 106 e seguenti del presente regolamento.

Art. 132. Agli atti del processo devono essere uniti l'estratto matricolare dell'imputato, gli estratti delle sentenze di condanna antecedentemente pronunciate contro di lui tanto dai tribunali militari che dai tribunali ordinari; ed ove occorra, i certificati comprovanti la sua moralità, e l'estratto della sua nascita.

Art. 133. In fine degli atti suscettivi di tassa a termini di legge, il segretario, se ne fu ordinato il pagamento, fa compendiosa annotazione del mandato, indicandone la data, il numero e la somma.

CAPO II.
Della Commissione d'inchiesta.

Art. 134. Ultimato il processo l'uffiziale istruttore ne dà comunicazione entro 24 ore all'avvocato fiscale militare, il quale vi unisce le sue conclusioni scritte e le deposita alla segreteria entro otto giorni al più tardi.

Art. 135. La causa è proposta alla Commissione d'inchiesta nella prima adunanza ordinaria della medesima dopo il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero.

L'uffiziale istruttore fa la sua relazione, e l'avvocato fiscale militare sviluppa oralmente le ragioni delle sue conclusioni scritte: dopo di che esso e l'ufiziale istruttore si ritirano, e la Commissione delibera immediatamente sul merito dell'accusa, salvo il disposto degli articoli 428 Codice penale dell'esercito, e 473 Codice penale marittimo militare.

Art. 136. Il segretario comunica al Pubblico Ministero la sentenza della Commissione d'inchiesta nello stesso giorno in cui fu pronunciata, e ne fa fede a piedi della sentenza stessa con un certificato a cui il Ministero Pubblico appone il suo visto.

Art. 137. I difensori esaminano gli atti del processo in una sala della segreteria a ciò destinata; ed ove chiedano di vedere le cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità, o come corpi di reato, si osservano le disposizioni dell'articolo 108.

CAPO III.
Delle udienze, del dibattimento e della sentenza.

Art. 138. Le cause sono portate all'udienza del tribunale in una sala stabilmente e notoriamente destinata a quest'uso nei giorni fissati dal diario di cui all'articolo 92.

Art. 139. Le cause sono inscritte sul ruolo di spedizione alla data della consegna fattane dall'avvocato fiscale militare al presidente del tribunale a termini degli articoli 439 Codice penale per l'esercito, e 486 Codice penale militare marittimo.

Art. 140. Il presidente di 15 in 15 giorni forma per estratto dal ruolo di spedizione il ruolo d'udienza, sentito il Pubblico Ministero che vi appone il suo visto.

Il ruolo d'udienza è affisso a cura del segretario nella sala d'udienza.

Art. 141. Le cause sono discusse secondo l'ordine del ruolo d'udienza.

Qualora per sopraggiunte impreveduté circostanze sia necessario o conveniente immutare l'ordine del ruolo, il presidente può farlo con sua ordinanza, sentito il Pubblico Ministero.

Art. 142. Quando per l'indole dell'accusa, per il numero dei testimoni o per altre circostanze è prevedibile che il dibattimento non possa essere esaurito in una sola udienza, il presidente provvede onde vi intervengano i giudici supplenti nel numero conveniente.

Art. 143. All'ora stabilita per l'udienza, i difensori devono trovarsi al loro stallo nella sala dei dibattimenti prima che vi entri il tribunale.

Art. 144. Il presidente ed i giudici intervengono alle udienze in grande tenuta *con sciarpa;* i giudici siedono secondo l'ordine d'anzianità, e rimangono a capo scoperto.

Il Pubblico Ministero ed il segretario vestono la divisa prescritta dai regolamenti.

Art. 145. Il tribunale entra nella sala d'udienza dopo che vi sono stati introdotti gli imputati e vi è stato ammesso il pubblico.

Art. 146. Nessuna persona estranea al tribunale può oltrepassare la sbarra ed introdursi nella parte della sala riservata ai giudici.

Facendosi tumulto o disordini nella sala il presidente, ed in assenza di lui il Pubblico Ministero, possono ordinarne lo sgombro.

Art. 147. Il segretario depone, prima dell'apertura del dibattimento, sul banco del tribunale, dinanzi al seggio presidenziale, le cose sequestrate come utili alla manifestazione della verità, o come corpi del reato, coi sigilli integri.

Art. 148. Il segretario un'ora prima della udienza consegna all'ordinanza di servizio la nota delle cause da spedirsi e le liste dei testimoni citati per ciascuna causa.

Art. 149. All'apertura del dibattimento il segretario distribuisce ai giudici la copia dei capi di accusa con le generalità degli accusati e le liste dei testimoni.

Art. 150. Le cause, dietro ordine del presidente, sono annunziate ad alta voce dall'ordinanza di servizio.

Art. 151. Dopo la lettura della lista dei testimoni e periti e l'appello nominale dei medesimi, il presidente, prima di farli ritirare nelle camere ad essi destinate, invita le parti a proporre i motivi di ripulsa che possono preliminarmente decidersi, e sovra di essi il tribunale statuisce immediatamente.

Art. 152. Il presidente dà le opportune disposizioni per la separazione dei testimoni che interessa non abbiano fra loro comunicazione, e provvede a che nessuno dei testimoni possa uscire dalla camera assegnatagli, e nessuna persona estranea possa entrarvi o avvicinarvisi.

Art. 153. L'ordinanza di servizio, dietro l'ordine del presidente, introduce i testimoni nella sala d'udienza quando viene il turno del loro esame.

Art. 154. Quando il dibattimento ha luogo in assenza dell'accusato nelle circostanze prevedute negli articoli 521, 522, 523, 524 del Codice penale dell'esercito, 555, 556, 557, 558 del Codice penale militare marittimo, il segretario fa menzione nel processo verbale dell'adempimento delle formalità prescritte dai citati articoli 524 del Codice penale dell'esercito, e 558 del Codice penale militare marittimo, e rientrando all'udienza dà lettura di questa parte del verbale al tribunale.

Art. 155. Nessuno può prendere la parola nel dibattimento se non ne ha avuta la facoltà dal presidente.

Art. 156. È vietato ai difensori d'interrompere il Pubblico Ministero, di dare suggerimenti all'accusato ed ai testimoni nel corso degli interrogatorii, e di fare segni di approvazione o di disapprovazione a proposito delle loro risposte.

Art. 157. I difensori arringano stando in piedi.

Se nello sviluppo della difesa essi divagano in argomenti estranei all'accusa, il presidente li richiama al subbietto della discussione, e può anche togliere loro la parola.

Art. 158. Il Pubblico Ministero arringa stando in piedi; quando propone istanze o conclusioni si tiene a capo coperto.

Il presidente tiene il capo coperto nel pronunziare le sentenze.

Art. 159. Il Pubblico Ministero fa le requisitorie opportune per l'ordine delle udienze.

Art. 160. Il Pubblico Ministero è incensurabile dal tribunale, salve le attribuzioni dei presidenti per la polizia delle udienze.

Ogni qualvolta un uffiziale del Pubblico Ministero nell'esercizio delle sue funzioni si diparte dai doveri della sua carica, o ne compromette la dignità, il tribunale può farne rappresentanza all'avvocato generale.

L'avvocato generale, assunte le più ampie informazioni, e richiesti anche al tribunale i maggiori schiarimenti che giudica opportuni, ne fa relazione al Ministro.

Art. 161. Le sentenze del tribunale sono scritte dal segretario, il quale le presenta immediatamente alla firma dei giudici.

Terminato il dibattimento, il segretario sottopone alla firma del presidente il verbale di udienza.

Art. 162. Quando il condannato propone la sua dichiarazione di ricorrere in nullità contro la sentenza del tribunale, il segretario ne dà immediatamente comunicazione al Pubblico Ministero, ne fa fede a piedi dell'atto con suo certificato, a cui il Pubblico Ministero appone il suo visto.

Art. 163. Il Pubblico Ministero è incaricato dell'esecuzione delle sentenze.

Nel caso di escarcerazione dell'imputato, l'avvocato fiscale militare inoltra richiesta al comando militare del luogo onde provveda a che lo scarcerato raggiunga le bandiere, e contemporaneamente ne dà avviso al comandante del corpo.

Art. 164. L'avvocato fiscale militare trasmette un estratto di ogni sentenza definitiva irretrattabile sul merito delle accuse contro militari ai comandanti dei corpi, a cui quelli appartengono.

CAPO IV.
Disposizioni speciali relative ai Consigli di guerra e sommari a bordo.

Art. 165. Quando il Consiglio di guerra o sommario costituito a bordo di una nave ha pronunciata la sua sentenza definitiva, il comandante che lo ha convocato trasmette gli atti del processo e la sentenza all'avvocato fiscale militare del dipartimento a cui appartiene la nave.

L'avvocato fiscale militare deposita il processo e la sentenza nell'archivio del tribunale marittimo.

Art. 166. L'avvocato fiscale militare, effettuato il deposito di che nell'articolo precedente, si fa rilasciare dal segretario del tribunale una copia autentica della sentenza e la trasmette all'avvocato generale.

Art. 167. Se la revisione d'una sentenza d'un Consiglio di guerra o sommario a bordo ha luogo prima che il processo sia stato trasmesso all'avvocato fiscale militare, l'avvocato generale militare trasmette la copia della decisione del tribunale supremo di guerra e marina al comandante che ha convocato il Consiglio.

Se la revisione ha luogo dopo la trasmissione del processo all'avvocato fiscale militare, l'avvocato generale trasmette la copia della decisione del tribunale supremo di guerra e marina al detto avvocato fiscale militare.

Art. 168. Le disposizioni del precedente articolo si osservano pure nel caso di annullamento della sentenza nell'interesse della legge.

CAPO V.
Disposizioni speciali relative ai tribunali in tempo di guerra.

Art. 169. In tempo di guerra gli avvocati fiscali militari presso i tribunali costituiti nei corpo dell'esercito in campagna tengono aperto nell'ufficio della Segreteria un registro dei processi penali conforme al modulo allegato I del presente regolamento.

Art. 170. Cessato lo stato di guerra e sciolti i tribunali militari presso i corpi dell'esercito in campagna, gli avvocati fiscali militari trasmettono all'avvocato generale militare i volumi dei processi verbali d'istruzione preparatoria e di udienza, e quelli delle sentenze sulle cause decise, insieme col registro di che all'articolo precedente.

Art. 171. L'avvocato generale militare fa deposito dei verbali, delle sentenze e del registro alla segreteria del tribunale supremo di guerra e di marina, la quale ne forma uno speciale compartimento dello archivio diviso in sezioni corrispondenti ai corpi d'armata in cui erano costituiti i tribunali militari.

Art. 172. I registri delle sentenze, provenienti dai tribunali dell'esercito in istato di guerra sono corredati delle corrispondenti rubriche alfabetiche, a cura del segretario dello sciolto tribunale.

Art. 173. I processi rimasti vertenti allo scioglimento del tribunale d'un corpo d'esercito in campagna, sono trasmessi dall'avvocato fiscale militare presso lo stesso tribunale, all'avvocato fiscale militare presso il tribunale territoriale che deve conoscere dell'accusa.

L'avvocato fiscale militare presso il tribunale territoriale fa iscrivere nei registri correnti del proprio uffizio il processo, indi lo deposita con le sue requisitorie per l'ulteriore corso degli atti alla segreteria del tribunale, che lo iscrive nel registro generale de' processi.

Art. 174 I depositi di che negli articoli precedenti sono consegnati in un atto di processo verbale, di cui l'originale rimane presso il Pubblico Ministero, e due copie sono rimesse, una al segretario dello sciolto tribunale militare, e l'altra al segretario del tribunale territoriale investito della causa.

Art. 175. In caso di conflitto o di dubbio sulla competenza, gli atti della causa rimasta vertente sono inviati all'avvocato generale che ne dà discarico al segretario del tribunale disciolto.

Art. 176. Oltre le disposizioni degli articoli precedenti si osservano, per quanto sono applicabili nei tribunali dei corpi in istato di guerra, le altre disposizioni del presente regolamento relative ai tribunali territoriali.

CAPO VI.
Delle segreterie.

Sezione 1ª — *Della segreteria del tribunale.*

Art. 177. La comunicazione degli atti tra il Pubblico Ministero ed il tribunale, o il presidente del medesimo, o l'uffiziale istruttore, si fa per mezzo delle segreterie.

A questo fine il segretario del Pubblico Ministero e quello del tribunale tengono ciascuno un apposito registro conforme al modulo allegato H del presente regolamento, sul quale notano per ordine di data le trasmissioni degli atti sia che vengano fatte per comunicazione o per restituzione, e ne riportano ricevuta.

Art. 178. È vietato al segretario di rilasciare copie od estratti degli atti della segreteria, o certificati del contenuto dei medesimi senza l'autorizzazione dell'avvocato fiscale.

L'autorizzazione è scritta a piedi della domanda della persona che richiede la copia, l'estratto od il certificato.

Queste domande ed autorizzazioni sono allibrate, e formano un registro che il segretario conserva nell'ufficio.

Art. 179. Nel rilascio delle copie, degli estratti e dei certificati, il segretario deve uniformarsi alle tariffe vigenti per i tribunali ordinari ed alle leggi sul bollo.

Art. 180. Il segretario notifica per estratto al custode delle carceri le sentenze esecutive che concernono i detenuti.

Per l'esecuzione del disposto del presente articolo, l'avvocato fiscale militare notifica al segretario l'ingresso in carcere dei condannati che sono stati giudicati a piede libero.

Art. 181. Oltre i registri menzionati nelle precedenti disposizioni del presente regolamento, il segretario del tribunale tiene i registri seguenti:

a) Registro generale delle procedure penali conforme al modulo allegato K del presente regolamento;

b) Registro generale dei giudicati e della loro esecuzione conforme al modulo allegato L del presente regolamento;

c) Registro d'inserzione delle sentenze della Commissione d'inchiesta;

d) Registro d'inserzione dei ruoli d'udienza;

e) Registro d'inserzione de' processi verbali d'udienza del tribunale;

f) Registro d'inserzione delle sentenze del tribunale;

g) Registro d'inserzione dei ricorsi in nullità;

h) Registro di arrivo e spedizione delle richieste all'ufficiale istruttore provenienti da altri ufficiali istruttori, o da un tribunale militare.

I segretari de' tribunali residenti nei capoluoghi di divisione in cui si convocano i tribunali speciali per giudicare gli ufficiali, tengono in volumi particolari i registri per i giudicati di detti tribunali speciali e per le loro esecuzioni di che alle lettere *c), e), f)* del presente articolo.

I segretari de' tribunali marittimi tengono inoltre:

i) Registro d'inserzione dei processi verbali d'udienza de' Consigli di guerra a bordo;

l) Registro d'inserzione delle sentenze dei Consigli di guerra a bordo;

m) Registro d'inserzione dei processi verbali d'udienza de' Consigli sommarii a bordo;

n) Registri d'inserzione delle sentenze dei Consigli sommarii a bordo.

Art. 182. I registri di che alle lettere *a), b), l), n)* sono corredati di rubrica alfabetica.

Art. 183. L'avvocato fiscale militare verifica almeno una volta ogni mese i registri d'inserzione delle sentenze e dei verbali delle udienze, allo scopo principalmente di riconoscere se i verbali sono stati tutti compilati in conformità della legge e senza ritardo; e se tanto i verbali che le sentenze sono firmati e scritti con chiarezza e nettezza, senza interlinee o abrasioni o sovrapposizioni di parole: se le date sono scritte in tutte lettere, e se le cancellature o postille sono state regolarmente approvate e firmate.

Art. 184. L'avvocato fiscale militare verifica una volta almeno in ogni semestre gli altri registri della segreteria.

Art. 185. Se i registri di che ne' due articoli precedenti sono regolari, l'avvocato fiscale vi appone il suo visto; in caso contrario fa, di concerto col presidente, le opportune avvertenze al segretario.

Se nella successione delle verificazioni si manifesta recidiva nella negligenza, l'avvocato fiscale militare provvede disciplinarmente e ne riferisce all'avvocato generale.

Sezione II. — *Della contabilità.*

Art. 186. L'avvocato fiscale militare verifica trimestralmente la contabilità del segretario:

a) Per la riscossione dei diritti sulle copie ed estratti;

b) Per il maneggio del fondo delle spese d'ufficio.

I risultamenti delle verificazioni sono riassunti in apposito registro della segreteria del Pubblico Ministero.

Art. 187. Le spese d'ufficio sono amministrate dal segretario sotto la vigilanza e direzione dell'avvocato fiscale militare.

Art. 188. Nell'ultima quindicina del mese di dicembre il segretario compila il conto generale della gestione dell'anno che cade, e lo presenta corredato di tutti i documenti giustificativi all'avvocato fiscale militare, il quale riconosciutane la regolarità, vi appone il suo visto e dispone dei fondi sopravanzati per l'acquisto di libri o di arredi ad uso del tribunale o degli uffici che ne dipendono o del Pubblico Ministero.

Sezione 3ª — *Della segreteria del Pubblico Ministero.*

Art. 189. Oltre i registri per le speciali incumbenze del Pubblico Ministero, menzionati nelle precedenti disposizioni del presente regolamento, il segretario dell'avvocato fiscale tiene i seguenti registri:

a) Protocollo di corrispondenza;

b) Registro d'inserzioni delle circolari e direttive dell'avvocato generale;

c) Registro de' procedimenti penali conforme al modulo allegato M del presente regolamento;

d) Registro generale dei detenuti conforme al modulo allegato N del presente regolamento.

Il segretario dell'avvocato fiscale militare rappresentante del Pubblico Ministero in un tribunale marittimo tiene inoltre:

e) Registro di archiviazione dei processi e delle sentenze de' Consigli di guerra a bordo conforme al modulo allegato O del presente regolamento;

f) Registro di archiviazione de' processi, e delle sentenze de' Consigli sommarii a bordo conforme allo stesso modulo accennato nella lettera *e*).

Art. 190. I registri di che alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente articolo sono corredati di rubrica alfabetica.

Art. 191. I funzionari di segreteria applicati all'ufficio del Pubblico Ministero sono nell'immediata dipendenza di quello fra di essi che vi esercita le incumbenze di segretario capo.

CAPO VIII.
Delle ordinanze.

Art. 192. Le ordinanze addette ad un tribunale militare, esercitano le funzioni proprie degli uscieri, eseguiscono le citazioni e le notificazioni, e fanno il servizio delle udienze.

Art. 193. Le ordinanze devono trovarsi ogni giorno al tribunale prima dell'apertura degli uffizi e rimanervi fino alla chiusura.

Art. 194. Nei giorni d'udienza del tribunale, un'ora prima che sia aperta la sala al pubblico, l'ordinanza destinata a quello speciale servizio deve essere sul luogo. Essa annunzia ad alta voce l'entrata del tribunale e lo precede quando rientra nella camera di votazione.

Durante l'udienza, l'ordinanza invigila onde sia impedito a chiunque l'entrare nella sala e lo starvi a capo coperto, o con armi, bastoni, ombrelli o fruste; eccettuati, quanto alle armi, i militari che vi sono di servizio o incaricati della difesa degli accusati.

Art. 195. Le ordinanze sono specialmente incaricate di vigilare sui testimoni, ed introdurli nella sala secondo gli ordini del presidente.

Art. 196. Le ordinanze non possono assentarsi dal luogo di residenza del tribunale senza l'autorizzazione del presidente e dell'avvocato fiscale militare.

Art. 197. Il presidente e l'avvocato fiscale militare hanno facoltà di decretare la sospensione ed anche la rimozione delle ordinanze.

In caso di dissenso, il presidente e l'avvocato fiscale militare trasmettono una motivata rappresentanza all'avvocato generale militare, il quale ne fa relazione al Ministro per gli opportuni provvedimenti.

(Continua)

S. M., sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, ha con RR. decreti 24 *aprile,* 15, 22, 29 *maggio,* 4, 8 *giugno* 1873 *fatto le nomine e disposizioni seguenti*:

Gattinelli cav. Gaetano, è nominato professore di declamazione nella Scuola di declamazione di Firenze;

Luzzatti comm. dott. Luigi, è richiamato al posto di professore ordinario di diritto costituzionale nella R. Università di Padova;

Garinei Alessandro, custode nell'Accademia della Crusca di Firenze, è, sulla sua domanda, collocato a riposo;

Angelozzi Donato, già professore di anatomia e fisiologia nelle soppresse scuole universitarie annesse al Liceo di Chieti, è collocato a riposo;

Scacchi cav. Filippo, già rettore del soppresso Collegio medico cerusico di Napoli, è collocato a riposo;

Corradi cav. Giuseppe, professore ordinario di clinica generale chirurgica presso l'Istituto di Studi Superiori in Firenze, è chiamato a far parte del R. Collegio medico di quella città;

Picozzi Antonio, reggente l'ufficio di 2° applicato nella Biblioteca Nazionale di Brera di Milano, è promosso a secondo applicato nella Biblioteca medesima;

Aleardi conte comm. Aleardo, professore di estetica nella Accademia di Belle Arti di Firenze, è nominato professore di estetica presso le Gallerie delle Statue e Palatina di Firenze;

Gobbi Marco prof. regg. di una delle due prime classi nel ginnasio di Sondrio, è promosso a professore titolare;

Gaccioli ing. prof. Raffaele, è approvata la nomina a socio corrispondente della Deputazione di storia patria per le provincie di Romagna;

Gavilli dott. Giuseppe, assistente alla carica di chimica presso la Scuola d'applicazione per gl'ingegneri in Napoli, è nominato vicedirettore del laboratorio chimico nella Scuola medesima;

Barone Francesco, applicato di 1ª classe id. id., è nominato vicesegretario ivi.

De Palma Vincenzo, scrivano straordinario id. id., id. applicato ivi.

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della Guerra, S. M. ha in udienza del 25 *maggio* 1873 *fatte le seguenti disposizioni*:

Fonseca Guglielmo, sottotenente nel 36° fanteria, trasferto collo stesso grado nell'arma del Genio;

Cappa Giusto, id. 3° id., id. id.;

Pratolongo Angelo, cannoniere nel 5° reggimento d'artiglieria, nominato sottotenente nell'arma del Genio;

Valleris Giuseppe, id. id., id. id.;

Bardi Enrico, id. id., id. id;

Piatti Spirito, sergente nel corpo zappatori del Genio, id. id.;

Cattaneo conte Giovanni, caporale nelle compagnie infermieri, id. id.;

Bonanni Stefano, cannoniere nel 5° reggimento d'artiglieria, id. id.;

Mauro Giuseppe, id. id., id. id.;

Maffioli Carlo, id. id., id. id.

Il Ministro dell'Interno

Decreta:

È vietata la introduzione nel territorio del Regno degli stracci provenienti dal territorio Austro-Ungarico tanto per la via di mare che per la via di terra.

Dato a Roma, li 24 giugno 1873.

Il Ministro: G. Lanza.

MINISTERO DELLE FINANZE.

Elenco *per ordine di merito degli aspiranti all'impiego di computista nell'Amministrazione finanziaria dichiarati idonei dalla Commissione Centrale in seguito agli esami di concorso del* 1° *maggio* 1873 *e giorni successivi.*

1. Riccio Gaetano ha riportato punti 113.
2. Bonucci Federico id. 109.
3. Bilancia Gerardo id. 109.
4. Landulfi Nicola id. 104.
5. De Gasparis Alberto id. 103.
6. Gandiano Achille id. 102.
7. De Stefanis Eduardo id. 102.
8. Peyretti Giuseppe id. 100.
9. Pranzetti Carlo id. 99.
10. Rossi Basilio id. 98.
11. Perrone Vittorio id. 97.
12. Berruti Alberto id. 96.
13. De Benedetti Giacobbe id. 96.
14. Gittardi Enrico id. 94.
15. Accomasso Giuseppe id. 94.
16. Mangini Pietro id. 93.
17. Melisurgo Enrico id. 93.
18. Mauro Eraldo id. 92.
19. De-Corné Francesco id. 92.
20. Giorgi Battista id. 91.
21. Poggi Paolo id. 91.
22. Chiapparini Antonio id. 91.
23. Vegni Ferdinando id. 90.
24. Pirzio-Biroli Carlo Alberto id. 89.
25. Donadoni Andrea id. 89.
26. Borruso Gaetano id. 89.
27. Eroli Alberto id. 89.
28. Cognetti De-Martiis Francesco Saverio id. 88.
29. De Bellis Luigi id. 86.
30. Carena Domenico id. 86.
31. Grassi Egidio id. 85.
32. Faustini Lino id. 84.
33. Perotta Francesco id. 84.
34. D'Angerio Guglielmo id. 83.
35. Steffanina Simone id. 83.
36. Percivaldi Giacomo id. 82.
37. Prevogna Elmireno id. 82.
38. Pollacci Pietro id. 81.
39. Andreani Eugenio id. 80.
40. Valle Domenico id. 80.
41. Moro Lodovico id. 80.
42. Scichili Nicolò id. 79.
43. Cocchi Cesare id. 79.
44. Cavina Luciano id. 79.
45. Tinelli Raffaele id. 79.
46. Formaggi Luigi id. 74.
47. Bianchi Edoardo id. 72.
48. Simonetta Pietro id. 72.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO
(2ª pubblicazione).

Si è chiesta la rettifica della intestazione della seguente rendita iscritta al consolidato 5 per 0/0 presso la cessata Direzione del Debito Pubblico di Napoli:

N. 163412. Sarracino *Francesco*, Concetta, Assunta, Salvatore e Maria fu Gennaro, minori sotto l'amministrazione della loro madre Rosa Di Fiore fu Emmanuele, domiciliati in Napoli,

L. 5600, allegandosi l'identità del sopra nominato contitolare Sarracino Francesco con Sarracino *Francesca* fu Gennaro.

Si diffida chiunque possa avere interesse a tale rendita, che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, non intervenendo opposizioni di sorta, verrà eseguita la chiesta rettifica.

Firenze, 6 giugno 1873.

L'Ispettore Generale: G. Ciampolillo.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO

È noto che al Consiglio federale germanico è stato sottoposto un progetto di legge sulla carta monetata che circola negli Stati tedeschi intorno al quale progetto dovrà bentosto occuparsi il Parlamento germanico.

In virtù di questo disegno di legge, l'impero germanico emetterebbe per 120 milioni di marchi di carta monetata, cioè nella proporzione di un tallero, ossia tre marchi a testa della popolazione totale. Contemporaneamente verrebbero ritirati dalla circolazione tutti gli altri valori, e nessuno Stato avrebbe più il diritto di emettere dei nuovi senza una legge dell'impero. I nuovi biglietti saranno rimborsabili in contanti presso tutte le casse dell'impero; ma per le transazioni fra i privati non avrebbero corso forzato. Il numerario in carta menetata verrebbe tra i vari Stati della Confederazione ripartito proporzionatamente alla loro popolazione, mediante quoteparti le quali verrebbero compensate da un valore uguale dei biglietti ritirati dalla circolazione. È opinione generale che questo progetto di legge sarà approvato dal Reichstag, non ostante che la Baviera e la Sassonia abbiano mosso alcune difficoltà. Nell'adunanza del 21 giugno, il Consiglio federale, presieduto dal principe Bismarck, si occupò unicamente di questo argomento. Vi si decise che la questione della carta monetata dell'impero, e quella delle banconote, verrebbero risolute da una legge, il cui progetto dovrà essere presentato nel prossimo anno.

Il prefetto di Lione ha testè pubblicato un decreto col quale stabilisce determinate restrizioni per i funerali civili. Intorno a questo decreto il deputato all'Assemblea nazionale, signor Le Royer, ha, nella seduta del 20 corrente, chiesto di interpellare il ministro dell'interno e l'interpellanza venne fissata per oggi, martedì 24.

Intorno a questo argomento il *Journal des Débats* scrive: « Il prefetto del Rodano si limita a ricordare delle leggi e dei decreti antichi; ma non fa conoscere alcuna delle considerazioni che hanno potuto indurlo ad adottare le sue disposizioni. Tocca pertanto al ministro medesimo di edificare il pubblico sulla singolare questione. Il prefetto del Rodano esige che le sepolture civili abbiano luogo a sei ore del mattino in estate, ed a sette ore d'inverno, che vuol dire prima di giorno, giacchè d'inverno, alle sette del mattino è ancora buio. Ci hanno da essere delle considerazioni possenti per giustificare un simile decreto, e posciachè tocca al ministro dell'interno di farle conoscere, noi non possiamo tenerci dall'augurargli di essere più fortunato in questa circostanza di quel che egli sia stato nel difendere la circolare Pascal.

Nel fondo, la questione si riduce a sapere se in un paese nel quale esiste libertà di coscienza, almeno in principio, i cittadini sieno obbligati, sotto pena di vessatorie ed oltraggose misure di polizia, di professare uno dei tre culti riconosciuti e salariati dallo Stato. La domanda di interpellanza è stata deposta nell'occasione di ciò che era accaduto lo stesso giorno 20 giugno, per occasione dei funerali dun deputato dell'Aude, signor Brousses. Dovendo il defunto venire seppellito civilmente, la deputazione dell'ufficio dell'Assemblea si è limitata ad assistere alla remozione della salma, ma si è rifiutata di accompagnarla. I due squadroni di corazzieri, che formavano la scorta regolamentare, hanno egualmente abbandonato il corteo dietro ordine, per quel che si dice, dell'autorità militare. A questo bel punto siamo giunti in fatto di libertà religiosa. Aggiungeremo che il signor Brousses ha legato per testamento il suo castello alla sua città natale, ond'esso serva come palazzo municipale, e 400 mila franchi da dividersi fra le cinquanta famiglie più povere del comune. E una parte dei membri dell'Assemblea ebbero il cuore di rifiutarsi a seguire il corteo funebre di un tanto galantuomo!

Il *Bien Public* redarguisce aspramente coloro i quali dicono e scrivono che la casa del signor Thiers sia diventata un focolare di cospirazione contro il nuovo governo. « Tutto ciò, scrive il *Bien Public*, non è che pura invenzione. Nessun conciliabolo, nessun convegno ebbe luogo. I signori Gambetta e Challemel-Lacour non sono andati dal signor Thiers e non hanno avute con lui relazioni di sorta. Questa notizia è così falsa come quella della comunicazione della circolare Pascal. »

La *France* analizza dei dispacci in data di Barcellona; dice che quella città è in piena insurrezione; che vi fu organizzato un Comitato di salute pubblica, e che la sollevazione scoppiò da che si seppe che gli assassini del colonnello Llogostera sarebbero stati fucilati. « I federalisti barcellonesi, scrive la *France*, intendono l'ordine a modo loro; essi lo fondano sulla impunità accordata agli assassini. »

Il Consiglio federale svizzero ha formolato il testo delle proposte concernenti la riforma costituzionale, le quali saranno presentate nella sessione di luglio all'Assemblea federale. Questo progetto ha per base quello che era stato sottoposto al voto popolare nel giorno 12 maggio dell'anno scorso; ma parecchi articoli, i quali allora avevano provocato una viva opposizione, si trovano ora considerevolmente emendati nel nuovo progetto. Le modificazioni concernono l'ordinamento militare, le finanze federali, il diritto d'indigenato e di domicilio, il pubblico insegnamento e la libertà di coscienza. Le disposizioni transitorie, aggiunte al progetto attuale, riguardano la votazione popolare della Costituzione riformata, alla quale votazione sono chiamati a prender parte tutti i cittadini svizzeri che godono del diritto di suffragio.

Senato del Regno.

Ordine del giorno per la seduta pubblica di mercoledì 25 giugno 1873, alle ore 2 pomeridiane.

I. - Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

a) Autorizzazione al Governo di procedere alla vendita dei beni ademprivili in Sardegna;

b) Convenzione postale fra l'Italia e l'Impero Germanico.

II. - Discussione dei seguenti progetti di legge:

1. Facoltà al Governo di fare concessione di una ferrovia di congiungimento della ferrovia Aretina colla centrale Toscana (N° 150 - *D'urgenza*);
2. Facoltà al Governo di fare concessione di alcune strade ferrate secondarie (N° 151 - *D'urgenza*);
3. Facoltà al Governo di modificare la circoscrizione territoriale del comune di Monreale e dei comuni contermini (N. 141);
4. Spesa straordinaria per le costruzioni, le espropriazioni, i lavori ed acquisti occorrenti per sistemare il servizio doganale a Venezia in seguito alla soppressione delle franchigie doganali (N° 144 - *D'urgenza*);
5. Spesa straordinaria per l'ampliamento e complemento della rete telegrafica del Regno (N° 146);
6. Spesa straordinaria per completare il bacino di carenaggio nel Porto di Messina (N° 147);
7. Spesa suppletiva straordinaria per provvedere al concorso dell'Italia alla Esposizione di Vienna nell'anno 1873 (N° 148);
8. Assegnamenti ai bilanci 1873-74-75-76 del Ministero dei Lavori Pubblici per la costruzione delle strade nazionali della Sardegna (N° 149);
9. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1873 (N° 145);
10. Instituzione delle casse di risparmio postali (N° 131);
11. Autorizzazione provvisoria al Monte di Pietà di Roma di ricevere i depositi giudiziari, ed obbligatorii in danaro (N° 143 - *D'urgenza*).

Camera dei Deputati.

Nel principio della tornata di ieri si rinnovò la votazione per appello nominale sopra la mozione sospensiva fatta dal deputato Depretis relativamente alla discussione dei provvedimenti finanziari: la quale venne respinta con 160 voti contrari, 56 favorevoli e 2 astensioni.

Presero parte alla votazione i deputati:

Acton, Alasia, Alippi, Alli-Maccarani, Alvisi, Anca, Angelini, Annoni, Araldi, Arese Marco, Avati.

Baccelli, Barazzuoli, Barracco, Bastogi, Beneventani, Bertea, Berti Domenico, Berti Lodovico, Biancardi, Biancheri, Bianchi Celestino, Billia Paolo, Boncompagni, Bonfadini, Boselli, Bosi, Breda Enrico, Breda Vincenzo, Briganti-Bellini, Broglio, Brunet, Bucchia, Busacca.

Cadolini, Cagnola Carlo, Cagnola G. B., Calciati, Camerini, Cancellieri, Cantoni, Capone, Carini, Carmi, Caruso, Carutti, Casalini, Castagnola, Castelli, Castelnuovo Cattani-Cavalcanti, Cavalletto, Cavallini, Cencelli, Cerroti, Cerutti, Checchetelli, Codronchi, Collotta, Coppino, Corbetta, Correnti, Corsini, Costa, Crispi.

Dalla-Rosa, Damiani, D'Ancona, Danzetta, De Blasiis, De Blasio, De Dominicis, De Donno, Degli Alessandri, De Luca Giuseppe, Del Zio, De Martino, De Nobili, De Pasquali, De Portis, Depretis, De Sanctis, Dina, Di San Marzano.

Fabrizi, Fambri, Fano, Ferracciù, Finzi, Fiorentino, Fornaciari, Fossa, Frascara, Frizzi.

Gabelli, Galeotti, Gaola Antinori, Germanetti, Gerra, Giani, Gigante, Giudici, Grossi, Guala, Guerzoni.

Lacava, Lancia di Brolo, Landuzzi, Lanza Giovanni, Lanzara, La Porta, Lazzaro, Leardi, Lenzi, Lesen, Lioy, Lo Monaco, Lovatelli, Luzi.

Macchi, Maldini, Maluta, Mandruzzato, Mangilli, Mantegazza, Mantellini, Maranca, Marazio, Marchetti, Mari, Marolda-Petilli, Martinelli, Marzano, Mascilli, Massa, Massari, Massei, Mattei, Mazzagalli, Mazzoni, Menichetti, Merzario, Messedaglia, Micheli, Miceli, Minghetti, Monti Coriolano, Monzani, Morelli Salvatore, Morini, Morpurgo, Moscardini, Murgia, Musolino.

Nelli, Nicotera, Nisco, Nori.

Pallavicino, Pancrazi, Pandola Edoardo, Pandola Ferdinando, Pasini, Pasqualigo, Paternostro P., Pecile, Perazzi, Pericoli, Peruzzi, Piccinelli, Piolti de' Bianchi, Piroli, Pisanelli, Puccioni, Pugliese.

Quartieri.

Raeli, Rasponi Achille, Rey, Ricci, Ricotti, Righi, Robecchi, Ronchei, Ruggeri, Ruspoli Aug., Ruspoli Em.

Salemi-Oddo, Samarelli, Santamaria, Scotti, Sella, Serpi, Silvani, Solidati-Tiburzi, Soria, Spaventa Silvio, Speroni, Spina Domenico, Suardo.

Tamaio, Teano, Tegas, Tenani, Tittoni, Tornielli, Torre, Trigona Vincenzo.

Umana, Ungaro.

Varè, Verga, Villa-Pernice, Visconti Venosta, Vollaro.

Zanella, Zanolini, Zuccaro.

Erano assenti i deputati:

Abignente, Accolla, Acquaviva (congedo), Airenti (congedo), Amore, Angeloni, Anselmi, Antona-Traversi, Ara, Arcieri, Arese Achille (c.), Argenti, Arlotta, Arnulfi (congedo), Arrigossi (congedo), Arrivabene (ammal.), Asproni, Assanti Damiano, Assanti-Pepe, Aveta (congedo), Avezzana.

Baino, Barazzuoli, Bartolucci-Godolini (congedo), Basso, Beltrani, Bellia, Bembo (ammal.), Bernardi, Bersani (ammal.), Bertani, Bertolè-Viale (cong.), Bettoni, Bianchi Aless. (ammal.), Bigliati (congedo), Billi, Billia Antonio, Bini, Bonghi (cong.), Borruso, Bortolucci (congedo), Botta, Bozzi, Bove, Branca, Brescia-Morra, Bruno, Busi.

Caetani di Sermoneta, Cairoli, Calcagno, Caldini (congedo), Camminesi, Campanari, Cannella (congedo), Capozzi (congedo), Carbonelli, Carcani (congedo), Carchidio, Carnazza, Carniello (congedo), Carrelli, Casaretto (congedo), Casarini, Castiglia, Catucci, Ceraolo-Garofalo, Chiaperò, Chiaradia, Chiari (congedo), Chiaves, Ciliberti (congedo), Colesanti, Colonna di Cesarò, Concini (congedo), Consiglio, Corapi, Cordova, Corrado, Corte, Cortese, Cosentini, Crispo-Spadafora, Cucchi, Cugia.

D'Amico, D'Aste, Davicini, D'Ayala, De Cardenas, De Caro, Del Giudice Achille, Del Giudice G., De Luca Francesco, Dentice (congedo), De Scrilli, De Sterlich, De Witt, Di Belmonte, Di Blasio, Di Gaeta, Di Geraci, Di Revel, Di Rudinì (congedo), Di San Donato, Doglioni (c.), Duranti-Valentini.

Englen (ammalato), Ercole.

Fabbricotti (congedo), Facchi, Fanelli, Fara, Farina Luigi, Farina Mattia, Farini (congedo), Favale, Ferrara, Ferrari, Finocchi (ammalato), Florena, Fogazzaro (ammal.), Fonseca (cong.), Forcella, Fossombroni (ammalato), Frapolli, Fresont, Friscia.

Garelli (congedo), Garzia (congedo), Ghinosi, Giordano, Gorio, Grattoni, Gravina, Greco Antonio, Greco Luigi (congedo), Gregorini (amm.), Grella, Griffini, Guarini (congedo), Guerrieri-Gonzaga, Guevara (congedo).

Interlandi.

Jacampo (congedo).

La Marmora (congedo), Lanciano, Lanza di Trabia (congedo), Larussa (congedo), La Spada, Legnazzi (congedo), Libetta, Loro, Lovito, Luscia (congedo), Luzzatti.

Maggi, Maiera, Maiorana, Malenchini, Mancini, Manfrin (ammalato), Manfetti, Manzella, Mariotti, Marsico, Martelli-Bolognini, Martire, Marzi, Massarucci, Maurogonato (congedo), Mazzoleni, Mazzucchi (cong.), Mellana (amm.), Meraldi, Merizzi, Mezzanotte, Miani, Minervini, Minucci, Molfino (congedo), Molinari, Mongini, Monti Francesco (congedo), Morelli Donato, Moro, Morosoli, Mussi.

Nanni, Negrotto Cambiase, Nicolai, Nobili, Nunziante.

Oliva.

Pace, Paini (congedo), Paladini, Palasciano, Panzera, Parisi-Parisi, Parpaglia, Paternostro F., Pelagalli, Pellatis (congedo), Pepe, Perrone di S. Martino, Pescatore, Pettini, Pianciani, Piccoli (cong.), Picone, Pignatelli, Pissavini, Plutino Agostino, Plutino Fabrizio, Podestà, Polsinelli, Puccini.

Quartieri.

Raeli, Ranco, Ranieri, Rasponi Achille, Rasponi Gioacchino (congedo), Rasponi Pietro (congedo), Rega (congedo), Restelli (congedo), Rey, Ricasoli (congedo), Ricci, Ricotti, Righi, Rignon, Ripandelli, Romano, Ronchetti.

Salaris, Salvagnoli (ammalato), Sanna-Denti, Scillitani (congedo), Sebastiani (congedo), Secco (congedo), Seismit-Doda, Serafini (congedo), Sergardi (congedo), Servadio, Servolini (cong.), Siccardi (ammalato), Sidoli, Sigismondi (cong.), Simonelli, Sineo, Sipio, Sirtori (congedo), Sole, Sormani-Moretti, Sorrentino, Spantigati, Spaventa Bertrando, Speciale, Spina Gaetano, Sprovieri, Stocco, Strada, Sulis (congedo).

Tasca, Tedeschi, Tenca (congedo), Tecci (congedo), Terrigiani, Toscanelli, Toscano, Tozzoli, Trauo, Trevisani, Trigona Domenico.

Vall'erani (congedo), Valussi (ammalato), Viacava, Viarana, Vicini, Vigo-Fuccio, Villa Tommaso, Villa Vittorio.

Zaccaria, Zanardelli, Zarone, Zizzi, Zupi.

Furono poscia convalidate le elezioni dei signori: Guglielmo De Pazzi a deputato del Collegio di San Miniato; Antonio Sandri a deputato del Collegio di Spilimbergo. Non fu accettata la demissione data dal deputato Donato Morelli, a cui venne invece accordato un congedo. E si incominciò la discussione del disegno di legge relativo ai provvedimenti finanziari; del quale trattarono i deputati Bonfadini, Minghetti e il Ministro delle Finanze.

AMMINISTRAZIONE DEL LOTTO PUBBLICO.

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DI TORINO.

Avviso di concorso.

È aperto il concorso a tutto il dì 30 giugno 1873 alla nomina di ricevitore del lotto al banco num. 170 nel comune di Lodi, provincia di Milano, con l'aggio medio annuale di L. 3879 13 lorde.

Gli aspiranti alla detta nomina faranno pervenire a questa Direzione l'occorrente istanza in carta da bollo corredata dei documenti comprovanti i requisiti voluti dall'articolo 135 del regolamento approvato con Reale decreto 24 giugno 1870, num. 5736, nonchè i titoli di pensione o servizio accennati nel successivo articolo 136, qualora ne fossero provvisti.

Nell'istanza sarà dichiarato di uniformarsi alle condizioni tutte prescritte nel mentovato regolamento sul lotto.

Torino, addì 7 giugno 1873.

Il Direttore: Losea.

AVVISO

di concorso al posto vacante di maestro di corno da caccia nel R. Collegio di Musica di Napoli.

È aperto il concorso nel suddetto R. Collegio al posto vacante di maestro di corno da caccia, con l'annuo stipendio di lire 1200.

Il concorso è per titoli e per esame, e le domande debbono essere corredate della fede di nascita e di moralità rilasciata dall'autorità dell'ultimo domicilio del ricorrente, e dovranno essere inoltrate al presidente e componenti il Consiglio direttivo del Collegio non più tardi del 15 agosto corrente anno.

I titoli debbono comprovare la valentia dell'aspirante nell'arte del corno da caccia e nell'insegnamento di esso.

L'esame (a porte chiuse) si farà nel locale del Collegio nei giorni 22, 23 e 24 settembre del corrente anno, e comincerà alle ore 9 ant.

Il primo giorno eseguirà a prima vista un pezzo scritto espressamente per corno.

Nel secondo esame eseguirà uno squarcio che a sua scelta avrà predisposto.

L'ultimo esame sarà orale ed in iscritto su quesiti relativi all'arte del cornista.

Tutti i temi degli esami saranno estratti a sorte alla presenza dei candidati.

Il risultato dell'esame si determina con i punti da 1 a 10 per ogni esaminatore, e si divide in due categorie, cioè: *eligibile - non eligibile*. Per essere eligibile fa duopo riunire quattro quinti del totale dei punti per ogni esame.

Napoli, 12 giugno 1873.

Il Segretario: F. Bonito.

Il Presidente: Cav. D. Paladini.

Dispacci elettrici privati

(AGENZIA STEFANI)

Parigi, 23.

Nelle elezioni municipali di Strasburgo furono rieletti i candidati del partito anti-tedesco.

Parigi, 23.

Il ministro dell'interno difenderà energicamente domani all'Assemblea il decreto del prefetto Ducros, relativo ai funerali civili.

Il *Journal Officiel* pubblicherà fra breve i nomi delle persone che saranno chiamate a comporre il Consiglio di guerra, il quale dovrà giudicare il maresciallo Bazaine nel prossimo settembre.

Pietroburgo, 23.

Il generale Kaufmann prese il 28 maggio, dopo un combattimento, la fortezza d'Hasaasp, sulla riviera dell'Amur Daria. Il nemico fuggì, perdendo tre cannoni.

Costantinopoli, 23.

Hobart pascià, delegato dal governo di ricevere il viceammiraglio Yelverton, comandante della squadra inglese del Mediterraneo, il quale viene a salutare il Sultano in occasione dell'anniversario del suo avvenimento al trono, fu ricevuto con grandi onori dalla flotta inglese ancorata nei Dardanelli. Hobart ritornò questa mattina a Costantinopoli col viceammiraglio e con 35 ufficiali della squadra inglese.

Madrid, 23.

La crisi ministeriale continua. Dicesi che il ministero dimissionario continuerà provvisoriamente nelle sue funzioni, senza essere modificato.

La Commissione incaricata di redigere la Costituzione presenterà un progetto col quale sarà proclamato lo stato d'assedio nelle provincie ove esistono bande carliste.

Alle Cortes, il ministro degli affari esteri lesse un progetto di legge che sopprime la legazione spagnuola presso il Papa, in vista della libertà religiosa. La Camera accolse questo progetto con applausi.

Bajona, 23.

È smentita la voce che il maresciallo Serrano sia partito da Biarritz per la Spagna allo scopo di provocarvi un movimento unitario.

Metz, 23.

Nelle elezioni pel Consiglio di circondario rimasero vincitori in questa città i candidati moderati.

Berlino, 23.

Il Reichstag approvò la legge per la ripartizione del rimanente della contribuzione di guerra con un emendamento di Lasker. Approvò quindi l'art. 18 della legge monetaria.

Berlino, 23.

Il *Monitore dell'Impero* pubblica la risposta data dall'Imperatore all'indirizzo dei cattolici della Slesia.

S. M. esprime la buona impressione che gli fece questo indirizzo e dice che egli apprezza altamente il desiderio dei suoi sudditi cattolici, i quali, evitando i conflitti, desiderano di ottenere pacificamente un accordo sul terreno legale. L'Imperatore soggiunge che gli sta a cuore di assicurare la pace all'interno.

New-York, 23.

Oro 115 3[8.

BORSA DI PARIGI — 23 giugno.

	21	23
Prestito francese 5 0[0	91 45	91 77
Rendita id. 3 0[0	56 15	56 20
Id. id. 5 0[0	90 35	90 60
Id. italiana 5 0[0	63 92	64 12
Id. id.	— —	— —
Consolidato inglese	92 1[2	92 15[16
Ferrovie Lombardo-Venete	436. —	442 —
Banca di Francia	4310 —	4370. —
Ferrovie Romane	105 50	102 50
Obbligazioni Romane	166 —	162 50
Obbligaz. Ferr. Vitt. Em. 1863	187 50	187 50
Obbligaz. Ferrovie Meridionali	— —	192 50
Cambio sull'Italia	10 3[4	10 3[4
Obbligaz. della Regia Tabacchi	487 50	488 75
Azioni id. id.	765 —	775 —
Londra, a vista	25 55	25 54
Aggio dell'oro per mille	7 —	7 —
Banca franco-italiana	— —	— —

BORSA DI BERLINO — 23 giugno.

	21	23
Austriache	200 1[2	201 1[2
Lombarde	114 1[2	114 3[4
Mobiliare	160 —	162 1[4
Rendita italiana	60 3[4	61 —
Banca franco-italiana	—	— —
Rendita turca	51 3[8	52 1[4

BORSA DI LONDRA — 23 giugno.

	21	23
Consolidato inglese	92 1[2	92 1[2
Rendita italiana	62 3[4	62 3[4
Turco	54 3[8	54 1[2
Spagnuolo	20 —	19 3[4

BORSA DI VIENNA — 23 giugno.

	21	23
Mobiliare	265 —	276 —
Lombarde	192 —	193 —
Banca anglo-austriaca	195 —	206 —
Austriache	334 50	341 —
Banca Nazionale	988 —	1000. —
Napoleoni d'oro	9 —	8 92
Cambio su Parigi	43 70	43 60
Cambio su Londra	112 —	111 60
Rendita austriaca	73 25	73 75
Id. id. in carta	68 15	68 20
Banca italo-austriaca	45 —	46 —
Rendita italiana 5 0[0	— —	— —

MINISTERO DELLA MARINA.

UFFICIO CENTRALE METEOROLOGICO.

Firenze, 22 giugno 1873 (ore 16 5).

Tempo bellissimo e calma in tutta l'Italia, tranne sul canal d'Otranto ove soffiano forti venti di Nord e Nord-Ovest. Leggerissime oscillazioni del barometro, la cui altezza oscilla dai 762 ai 768 millimetri. Domina pure il cielo sereno e la calma in tutta l'Europa occidentale. Il tempo si manterrà bello in generale, ma vi è qualche indizio di leggieri e parziali turbamenti atmosferici.

Firenze, 23 giugno 1873.

Cielo annuvolato a Venezia, golfo di Napoli, canale di Otranto, golfo di Taranto, di Messina e Malta. Sereno altrove. Dominano ancora venti di nord, ma sono di qualche intensità, ed agitano il mare soltanto lungo le coste da Brindisi al Capo Leuca, e a Cagliari. Le pressioni sono alquanto diminuite, specialmente nell'Italia superiore e centrale ove barometro sceso in qualche stazione fino a 4 mm. Ieri nel pomeriggio e nella sera temporali in vicinanza di Roma e Moncalieri. Aumentano gli indizi di parziali turbamenti atmosferici con venti delle regioni occidentali.

OSSERVATORIO DEL COLLEGIO ROMANO

Addì 23 giugno 1873.

	7 ant.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.	*Osservazioni diverse*
Barometro	763 8	763 1	762 6	763 3	(Dalle 9 pom. del giorno prec. alle 9 pom. del corrente) TERMOMETRO Massimo = 29 7 C. = 23 7 R. Minimo = 17 0 C. = 13 6 R.
Termometro esterno (centigrado)	20 0	29 0	28 8	21 8	
Umidità relativa	81	46	40	78	
Umidità assoluta	13 94	12 82	11 83	15 01	
Anemoscopio	N. 2	0. 3	0. 15	0. 1	
Stato del cielo	10. bello, nebbia sul Tevere	8. bello, pochi cirri	9. bello, qualche cirro	10. belliss.	

INTENDENZA DI FINANZA DELLA PROV. DI LECCE

AVVISO D'ASTA (n. 475) **per la vendita dei beni pervenuti al Demanio per effetto delle leggi 7 luglio 1866, nº 3036, e 15 agosto 1867, nº 3848.**

Si fa noto al pubblico che alle ore 10 ant. del giorno di lunedì 7 luglio 1873, nella Regia prefettura di Lecce, alla presenza d'uno dei membri della Commissione provinciale di sorveglianza, coll'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione finanziaria, si procederà ai pubblici incanti per l'aggiudicazione a favore dell'ultimo migliore offerente dei beni infradescritti.

L'asta sarà aperta sulla riduzione di prezzo per i lotti 15 e 16.

Condizioni principali:

1. Gl'incanti si terranno per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato a garanzia della sua offerta il decimo del prezzo pel quale è aperto l'incanto nei modi determinati dalle condizioni del capitolato. Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del 100 per 100, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno* anteriormente al giorno del deposito, sia in obbligazioni ecclesiastiche al valore nominale.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo estimativo dei beni, non tenuto calcolo del valore presuntivo del bestiame, delle scorte morte e delle altre cose mobili esistenti sul fondo, e che si vendono col medesimo.

4. La prima offerta in aumento non potrà eccedere il *minimum* fissato nella colonna 12ª dell'infrascritto prospetto.

5. Saranno ammesse anche le offerte per procura nel modo prescritto dagli articoli 96, 97 e 98 del regolamento 22 agosto 1867, n. 3852.

6. Non si procederà all'aggiudicazione se non si avranno le offerte almeno di due concorrenti.

7. Entro 10 giorni dalla seguita aggiudicazione l'aggiudicatario dovrà depositare la somma sottoindicata nella colonna 11ª in conto delle spese e tasse relative, salva la successiva liquidazione.

Le spese di stampa saranno a carico dei deliberatari per i lotti loro rispettivamente aggiudicati; avvertendo che le spese d'inserzione nella Gazzetta Provinciale è solamente obbligatoria per quei lotti il cui prezzo d'asta raggiunga o superi le lire 8000.

8. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, nonchè gli estratti delle tabelle e i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 11 ant. alle ore 4 pom. nell'ufficio suddetto.

9. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo di aggiudicazione.

10. Le passività ipotecarie gravanti gli stabili rimangono a carico del Demanio, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di danaro o con altri mezzi si violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni del Codice stesso.

Nº progress.	Nº progressivo dei lotti	Nº della tabella corrispondente	COMUNE in cui sono situati i beni	Provenienza	DESCRIZIONE DEI BENI — Denominazione e natura	SUPERFICIE in misura legale	SUPERFICIE in antica misura locale	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e le tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto	PREZZO presuntivo delle scorte vive o morte	Precedente ultimo incanto
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	3663	3913	San Vito	Clero di San Vito	Masseria Zambordo in catasto art. 106, sezione B, n. 5201,54, rendita lire 2113 61, fittato a Teteschi Vitantonio per lire 3128	215 9 25	257 6	56225 »	5622 50	3000	200	7273 67	8 luglio 1872
12	6035	6306	Cellino o Guagnano	Clero di Squinzano	Due masserie Due Veli o Veligrandi e Pecoraro in catasto di Cellino, art. 542, sezione A, n. 5 a 9, 43, 85 e 17, ed in catasto di Guagnano art. 152 e 446, sezione I, n. 15 e 16, rendita riunita lire 1602 37, fittato a Bari Saverio per lire 3400	158 61 45	»	50109 »	5010 90	2500	200	4297 31	
15	1266	1457	Grottaglie	Clero di Grottaglie	Masseria Goltura in catasto art. 605, sez. F, n. 169 a 171, rendita L. 3392 26, fittato per L. 9052 50	126 41 80	185	139536 03	13953 60	8000	500	»	16 ott. 1870
16	680	1250	S. Pier Vernot.	Scolopi di Campi	Masseria Giardino in cat. art. 996, sez. C, n. 270, sez. D, n. 163, 338, 346, 347, 418, 481, 512, 539 a 541, 550, sez. E, n. 433, 551, e sez. I n. 167, 355 e 666, rend. lire 2298 13.	161 07 7	256 1/2	60830 28	6083 02	3600	200	1037 50	10 sett. 1870

3219 Lecce, 15 giugno 1873. *L'Intendente:* BLANCO.

BANCA ROMANA

In seguito di risoluzione consigliare adottata nella seduta del dì 17 del corrente giugno, si fa noto agli azionisti della Banca Romana, che incominciando dal giorno 8 dell'imminente luglio si farà luogo al pagamento del 1º acconto del dividendo del corrente onno.

Roma, 23 giugno 1873.

3250 *Il Governatore:* V. TROCCHI.

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Per effetto dell'avviso d'asta pubblicato il dì 19 del prossimo decorso mese di maggio per lo appalto dei lavori di costruzione del primo tratto della strada provinciale di 3ª serie denominata Istonia, in seguito allo esperimento degl'incanti tenuti il giorno 18 del corrente mese di giugno, l'appalto è rimasto aggiudicato all'ingegnere signor Mascitelli Luigi col ribasso di lire una e centesimi venticinque per cento sulla somma di L. 275,165 63 prevista nel relativo progetto d'arte.

Si rende noto

Che il termine per migliorare con offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, il prezzo della seguita aggiudicazione, scaderà alle ore 12 meridiane in punto del giorno 8 del prossimo vegnente mese di luglio, giusta quanto venne determinato nel primitivo manifesto de' 19 maggio; e che tali offerte dovranno essere presentate alla segreteria della Deputazione Provinciale prima che spiri l'indicato termine, accompagnate dai documenti e dal deposito prescritti nel surripetuto avviso d'asta dei 19 maggio.

Chieti, 18 giugno 1873.

Il Prefetto — *Presidente della Deputazione Provinciale* A. BERTINI.

3248

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI ABRUZZO CITERIORE

AVVISO D'ASTA.

Per effetto dell'avviso d'asta pubblicato il dì 19 del prossimo decorso mese di maggio per lo appalto dei lavori di costruzione del secondo tratto della strada provinciale di 3ª serie denominata Istonia, in seguito allo esperimento degl'incanti tenuti il giorno 19 del corrente mese di giugno, l'appalto è rimasto aggiudicato all'imprenditore di opere pubbliche signor Fimiani Saverio col ribasso di lire diciassette per cento sulla somma di L. 251,797 95 prevista nel relativo progetto d'arte.

Si rende noto

Che il termine per migliorare con offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo, il prezzo della seguita aggiudicazione, scaderà alle ore 12 meridiane in punto del giorno 9 del prossimo vegnente mese di luglio, giusta quanto venne determinato nel primitivo manifesto de'19 maggio; e che tali offerte dovranno essere presentate alla segreteria della Deputazione Provinciale prima che spiri l'indicato termine, accompagnate dai documenti e dal deposito prescritti nel surripetuto avviso d'asta dei 19 maggio.

Chieti, 19 giugno 1873.

Il Prefetto — *Presidente della Deputazione Provinciale* A. BERTINI.

3249

SITUAZIONE DEL BANCO DI SICILIA a' 31 Maggio 1873.

Attivo.

Numerario immobilizzato		L. 18,000,000 »
Id. disponibile		» 1,110,782 07
Biglietti di Banca Nazionale		» 19,288,379 »
Portafoglio		» 18,141,203 10
Anticipazioni nelle sedi e succursali		» 3,110,271 46
Fondi Pubblici		» 1,036,020 42
Id. applicati al fondo pensioni		» 24,491 41
Boni del Tesoro		» 3,429,512 »
Cartelle fondiarie		» 332,077 81
Depositi volontari liberi	L. 359,748 »	» 360,348 »
Id. obbligatori per cauzione	» 600 »	
Debitori diversi in liquidazione per conto della cessata Cassa di Sconto		» 81,139 84
Effetti all'incasso in C/C		» 181,542 40
Valori estratti dal portafoglio per l'incasso		» 1,148,652 40
Effetti in sofferenza		» 148,191 19
Tesoro dello Stato — Servizio del Debito Pubblico		» »
Diversi		» 297,458 25
Credito fondiario di Sicilia C/C		» 50,000 »
Correntisti diversi		» 494,822 89
Mobili		» 82,766 73
Spese diverse		» 365,031 32
Tesoro dello Stato C/ anticipazione statutaria		» 4,026,040 »
Totale attivo		L. 72,308,790 29

Passivo.

Capitale patrimoniale del Banco	L. 6,033,745 65
Fedi, polizze e polizzini in circolazione	» 51,539,328 83
Conti correnti senza interesse (Madrefedi)	» 1,949,747 89
Banca Nazionale per biglietti somministrati	» 10,591,750 »
Effetti a pagare	» 91,071 09
Depositanti di oggetti e valori diversi	» 360,348 »
Tesoro dello Stato — Servizio del Debito Pubblico	» 242,591 42
Diversi	» 235,053 07
Benefizi diversi	» 6,894 99
Utili di netto a tutto il 1872	» 504,359 80
Correntisti diversi	» »
Fondo pensioni agl'impiegati	» 24,491 41
Utili del corrente esercizio	» 729,408 64
Totale passivo	L. 72,308,790 29

Palermo, li 7 giugno 1873.

Per il Segretario Generale *Il Consigliere:* Fr. Meli. — *Il Ragioniere Capo Reggente* Gasp. Bazan.

3124 Visto — *Il Direttore Generale:* A. RADICELLA.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Avviso di seguito deliberamento.

A seguito dell'avviso d'asta del 21 maggio ultimo, l'appalto del **Vestiario delle Guardie di P. S.** in questa Provincia, diviso in tre lotti, per la durata di tre anni, venne deliberato col ribasso di centesimi venticinque sopra ogni cento lire, e perciò per la complessiva somma ridotta a lire 80,125 19.

Il termine utile (fatali) per rassegnare offerte in diminuzione sul detto prezzo di deliberamento, le quali non potranno essere inferiori al ventesimo, e dovranno essere accompagnate dal deposito e certificati prescritti col suddetto avviso, scade col mezzodì del giorno 6 luglio prossimo.

Tali offerte saranno ricevute indistintamente nell'ufficio di questa Prefettura, sita in piazza della Vittoria, e propriamente alla sezione Contratti; ma dove ne fosse presentata più d'una, sarà preferita la migliore, e se uguali quella rassegnata prima.

Palermo, 21 giugno 1873.

Da parte dell'Ufficio di questa Prefettura A. SCAVO.

3247

CREDITO MILANESE

Via Alessandro Manzoni, N. 12

I signori azionisti del **Credito Milanese** sono prevenuti che a termine dell'art. 41 dello statuto saranno pagate:

L. 3 12 ½ per ogni azione vecchia liberata di L. 125.

Tale pagamento avrà luogo a partire dal 1º luglio prossimo venturo contro ritiro contemporaneo della cedola N. 2.

A Milano presso la Cassa dello Stabilimento.

A Genova presso la Banca di Genova.

A Venezia presso la Banca Veneta.

L'interesse del 5 0/0 scadente al 30 corrente sulle azioni nuove di 2ª emissione sarà compensato ai signori azionisti sul 2º versamento scadente dal 25 al 31 luglio prossimo venturo.

Milano, 20 giugno 1873.

3265 **LA DIREZIONE.**

CREDITO MILANESE

Via Alessandro Manzoni, N. 12

I signori azionisti del **Credito Milanese** sono avvisati che il Consiglio d'amministrazione nella riunione del 19 corr. ha deliberato di dividere in due rate eguali di L. 25 cadauna il versamento di L. 50 per 2º e 3º decimo sulle nuove azioni di seconda emissione, che era fissato per il 31 luglio p. v.

I signori azionisti sono perciò invitati ad effettuare, **dal 25 al 31 luglio p. v.**, il versamento della prima rata in

L. 25 — quale secondo decimo per ogni azione nuova.

più » — 73 per interessi 5 0/0, dal 1º gennaio al 31 luglio, sopra L. 25, onde parificare la decorrenza d'interessi e di dividendo fra le vecchie e le nuove azioni.

L. 25 73

meno » 1 25 per interessi a 5 0/0, dal 1º gennaio al 30 giugno, sopra L. 50,

L. 24 48 netto.

Il suaccennato versamento sarà ricevuto verso contemporanea presentazione dei titoli per le regolari annotazioni:

A Milano alla Cassa dello Stabilimento.

A Genova alla Banca di Genova.

A Venezia alla Banca Veneta.

La scadenza della 2ª rata, rappresentante il 3º decimo, in L. 25 per azione nuova, resta fissato dal 25 al 30 settembre prossimo venturo.

Sarà in facoltà degli azionisti di anticipare i versamenti sulle nuove azioni fino a concorrenza del 5º decimo verso bonificazione del 5 0/0 d'interesse.

In caso di ritardo ai pagamenti verranno applicate le disposizioni dell'articolo 9 dello statuto.

Milano, 20 giugno 1873.

LA DIREZIONE.

Art. 9 dello statuto. — Sui versamenti in ritardo è dovuto un interesse del 3 0/0 oltre il saggio dello sconto della Banca Nazionale, fermo nella Società anche il diritto di far vendere le azioni e di crearne dei duplicati, salva ogni altra maggior ragione a termine di legge e salvo il disposto dell'art. 154 del Codice di commercio. 3264

ESTRATTO

a' termini dell'articolo 664 del Codice di procedura civile.

A mezzo del sottoscritto procuratore, costituito per mandato Mandolesi 14 marzo ultimo scorso, le signore Molinari Giacinta vedova del fu Giovanni Gazzotti, ed Angiolina e Geltrude Gazzotti debitamente autorizzate dai rispettivi loro mariti Garofoli Gaetano ed Ottonelli Luigi possidenti, tutti domiciliati e dimoranti in Roma presso il sottoscritto, via Colonna num. 22, piano 2º, presentarono istanza oggi stesso all'illustrissimo signor presidente del tribunale civile e correzionale di Roma, per la nomina di un perito che dovrà procedere alla stima del sottoindicato stabile del quale venne minacciata l'espropriazione forzata dalle stesse signore Molinari Gazzotti al signor conte Pietro Giraud fu Ferdinando possidente, domiciliato e dimorante in Roma, mediante precetto dell'usciere Palombo del giorno 19 febbraio del corrente anno, trascritto all'ufficio delle ipoteche di Roma il 8 marzo successivo sul registro generale al v. 15, n. 1011, e di formalità v. 834, n. 77, a firma Bonommi C., e ciò tutto per non avere il detto signor conte Giraud pagate alle istanti lire ital. 21951 58 oltre i frutti e le spese in dipendenza del rogito Bormia 23 aprile 1861 e della sentenza esecutiva del prefato tribunale di Roma in data 28 marzo 1871.

Lo stabile accennato sopra è il seguente:

Una casa posta in Roma, via della Valle, numeri dal 29 al 32; indicata nella mappa del Rione VIII coi numeri 155 e 156; composta di sei vani al primo piano, in catasto, otto al secondo, sette al terzo, sei al quarto; dell'annua rendita di lire ital. 1268 90, coll'estimo catastale di lire ital. 15,848 87, ossiano scudi romani 2950. Intestata al signor conte Pietro Giraud fu Ferdinando. Confinata davanti dalla strada della Valle, da un lato dalle ragioni del signor Cristoferi Giovanni, dall'altro da quelle del signor Giovanni Tognola, e di dietro dalle ragioni del signor Luigi Napoleoni. La detta casa è gravata dell'annuo canone di lire 2309, ossiano scudi romani 400, a favore della Congregazione del preziosissimo sangue di N. S. G., il tutto come risulta dal certificato catastale del censo di Roma n. 19125, rilasciato il giorno 18 settembre 1871.

Roma, 23 giugno 1873.

3270 Avv. Perreau proc.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*)

Per gli effetti dei quali all'art. 69 della legge 17 aprile 1859 si rende noto che l'ora fu causidico Assereto Giuseppe Antonio per causa di morte ha cessato fino dall'11 ottobre 1866 dall'esercizio di procuratore capo presso l'Ecc.ma Corte di appello di Genova.

Genova, 30 maggio 1873.

2940 G. F. Torricella proc.

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si notifica ai signori azionisti che a partire dal 1º luglio prossimo le sottoindicate Casse sono incaricate di pagare

la cedola (coupon) VI di L. 12 50

per il semestre d'interessi scadente il 30 giugno corrente; ed inoltre, a forma della deliberazione dell'Assemblea 14 giugno corrente, altre L. 2 50 al portatore della medesima, il quale ne farà ricevuta nella relativa distinta.

NB. Eguale somma di L. 2 50 sarà pagata esclusivamente presso la Direzione Generale in Firenze, ai portatori delle cartelle di godimento corrispondenti alle azioni rimborsate:

A Firenze, la Cassa Centrale della Società.

A Ancona, id. dell'Esercizio id.

A Napoli, id. id. succursale id.

A Milano, Giulio Belinzaghi.

A Torino, la Società Gen. di Credito Mobiliare Italiano (via dell'Ospedale, 24).

A Roma, id. id. (nei locali della sede della Banca Nazionale nel Regno d'Italia, via del Corso, palazzo Ruspoli).

A Livorno, M. A. Bastogi e F.ⁱ in liquidazione.

A Genova, la Cassa Generale.

A Venezia, Jacob Levi e Figli.

A Parigi, la Società Gen. di Credito Ind. e Comm.

A Ginevra, Bonna e C.

A Londra, Baring Brothers et C.

} Al cambio che sarà ulteriormente stabilito.

Firenze, 17 giugno 1873.

3177 **La Direzione Generale.**

SOCIETÀ ITALIANA PER LE STRADE FERRATE MERIDIONALI

Si notifica ai signori portatori di **buoni in oro** che le sottoindicate Casse sono incaricate di eseguire, a partire dal 1º luglio prossimo,

Il **pagamento della cedola VII** di L. 15 in oro per il semestre d'interessi scadente il 30 giugno corrente; nonchè

Il **rimborso** in L. 500 oro dei **buoni estratti al VI sorteggio**, avvenuto il 1º aprile decorso,

A Firenze, la Cassa Centrale della Società.

A Ancona, id. dell'Esercizio id.

A Napoli, id. succursale id.

A Milano, Giulio Belinzaghi.

A Torino, la Società Gen. di Credito Mobil. Ital., via dell'Ospedale, 24.

A Roma, detta, nei locali della sede della Banca Nazionale, via del Corso, palazzo Ruspoli.

A Genova, la Cassa Generale.

A Livorno, M. A. Bastogi e F. in liquidazione.

A Parigi, la Banca di Parigi e dei Paesi Bassi.

A Ginevra, detta

Firenze, 17 giugno 1873.

3178 **La Direzione Generale.**

DECRETO.

(1ª *pubblicazione*).

Il tribunale civile di Novi Ligure,

Intesa in camera di consiglio la relazione del ricorso, e dei documenti allo stesso uniti, presentato da Dardano Maddalena di Nicola, vedova del fu Verde Giuseppe del fu Giovanni, sia a nome proprio che qual legale amministratrice del minore suo figlio Verde Nicola Giovanni fu detto Giuseppe residente in Castelletto d'Orba;

Lette le conclusioni conformi del Pubblico Ministero in data due corrente;

Dichiara che il minore Nicola Giovanni Verde riveste la qualità di unico figlio ed erede legittimo del di lui padre Verde Giuseppe fu Giovanni resosi defunto *ab intestato*, al quale conseguentemente spetta la somma di lire 600 depositata nella Cassa depositi e prestiti presso l'Amministrazione del Debito Pubblico dello Stato apparente dalla cartella numero sedicimiladue (16002) in data 26 febbrajo 1861, intestata al detto ora fu Verde Giuseppe.

Autorizza in pari tempo la ricorrente nella di lei qualità suespressa ad esigere la somma rappresentante il valore di detta cartella dalla succitata Amministrazione del Debito Pubblico, da reimpiegarsi nell'acquisto delli due immobili descritti nel certificato rilasciato dal Cadastraro del comune di Castelletto d'Orba il 20 febbrajo ultimo spirato, registrato colla prescritta marca da lire 1 20 debitamente annullata, ed in ricorso pure ampiamente coerenziati; ed in tutto come in domanda.

Novi Ligure, 7 maggio 1873.

Testa ff. di presidente.

3244 Cambiaggio.

TRASLAZIONE DI CERTIFICATI.

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Torino con decreto 17 giugno 1873

Dichiarò

Che i certificati di rendita 5 per 0/0 sul Debito Pubblico n. 1209 della rendita di lire cento inscritta a favore di Provana notajo Francesco fu Luigi, domiciliato a San Mauro Torinese, vincolata d'ipoteca a favore di Degrenand contessa Delfina a tenore del mandato di pagamento rilasciato dal segretario del tribunale del circondario di Cuneo in data 25 maggio 1860, e l'altro col n. 1210 della rendita di lire 530 inscritta a favore dello stesso notajo Francesco Provana e vincolata d'ipoteca a favore della Provana Vincenza nata Manassero moglie di detto notajo Francesco Provana per la sua dote di lire 9773 25 spettano per successione agli unici suoi eredi Vincenza Manassero suddetta, ingegnere Giacinto e Luigia moglie di Giuseppe Frizzoni suoi figlio e figlia.

Conseguentemente,

Autorizzò l'amministrazione del Debito Pubblico del Regno d'Italia a trasferire il primo di detti certificati portante il n. 1209 della rendita di lire 100, senza alcun vincolo, in capo alla detta Vincenza Manassero del fu Giuseppe vedova Provana residente in Torino; ed il secondo cioè quello n. 1210 della rendita, di lire 530 in capo all'ingegnere Giacinto e Luigia fratello e sorella Provana fu notajo Francesco residenti in Torino, con vincolo di usufrutto a favore della vedova Provana, ferma rimanendo su quest'ultimo l'ipoteca di cui è gravato.

3243 Avv. Attilio Bessy.

AVVISO.

3211

Si rende a pubblica notizia coerentemente all'art. 89, tit. VI, n. 5942 del regolamento per l'Amministrazione del Debito Pubblico approvato con decreto 8 ottobre 1870, che il tribunale civile di Firenze, sezione promiscua, ha con decreto proferito sotto di 24 maggio 1873 autorizzato la Direzione Generale del Debito Pubblico del Regno d'Italia ad operare dal nome della fu marchesa Costanza di Luigi Lepri come proprietaria e dal nome della signora marchesa Anna di Armis del fu Giovanni moglie di Luigi Lepri come usufruttuaria, in testa e nome della signora marchesa Adelaide di Luigi Lepri consorte del signor marchese Leone De-Groleé-Verville, domiciliata in Firenze, il tramutamento della rendita consolidato di lire 230, cinque per cento, creazione Leg. 10 luglio 1861 e Regio decreto 28 detto, godimento 1º luglio e 1º gennaio di che nel certificato d'iscrizione nominativa di n. 76,834 e num. di posizione 83,522, e di lire 2 91 di che nel certificato d'assegno provvisorio di n. 17,357 e relativo certificato d'usufrutto rilasciato dalla Direzione Generale del Debito Pubblico li 6 settembre 1872.

D. Antonio Amidei.

AVVISO.

Montagnana, li 17 giugno 1873.

Deliberatosi dal Consiglio d'amministrazione di emettere cento azioni, cadauna di lire mille, a completamento della prima serie del capitale sociale, si prevengono li signori socii che per ogni sei azioni delle seicento di già coperte ne sarà assegnata una nuova al tasso di lire 1036; – che i possessori di meno che sei azioni primitive, i quali per non essersi uniti ad altri socii per conseguirne una nuova, intendessero concorrere al sorteggio delle azioni costituite dai frazionamenti, dovranno avanzare analoga dichiarazione; – che il termine per tale dichiarazione e per la soscrizione (da effettuarsi in Montagnana nell'ufficio del comitato esecutivo) di dette cento azioni è fissato a tutto il 25 luglio 1873; – che le azioni si pagano con lire 136 all'atto della sottoscrizione e con lire 900 in nove eguali rate mensili cominciando col 1º settembre 1873.

Ogni socio concorrente all'assegno di nuove azioni dovrà indicare il numero di quelle dallo stesso possedute o rappresentate.

Le azioni che rimanessero scoperte saranno negoziate.

3268 *Il Comitato esecutivo.*

TRAMUTAMENTO DI RENDITA NOMINATIVA.

(1ª *pubblicazione*)

La Regia Corte d'appello di Firenze col suo decreto del 28 maggio 1873 ha autorizzata la Direzione del Debito Pubblico a tramutare la rendita nominativa di lire cento iscritta a favore di Bienet Zelia, vedova, nata Clement fu Grisostomo Francesco, come dal certificato portante la data Torino 22 dicembre 1862, segnato di n. 20144 e di 12651, in titoli al portatore da consegnarsi ai signori Elisabetta Canard nei Laurence, Eleonora Canard vedova Lalley, Zelia Canard nei Bouderlique, Amato Canard e Augusto Canard, Pietro Francesco Damber, Virginia Alessandrina Damber negli Arsellin, Onorina Elisabetta Damber nei Blia e Desiderio Damber, e loro legittimo rappresentanta.

3150 D. Alessandro Bosi.

CITTÀ DI TAGGIA

Avviso d'asta

per vendita di N. 12240 piante di pino nei boschi comunali.

Nel giorno di lunedì trenta (30) del corrente giugno, a ore nove antimeridiane, nella sala del palazzo comunale e nanti del sindaco, si terrà pubblico incanto pella vendita di N. 12240 piante di pino nei boschi di questo comune, divisa in cinque lotti:

1º lotto	Piante N. 3337	a Ln. 5	Ln. 16685
2º lotto	» » 1633	»	» 8165
3º lotto	» » 2744	»	» 13720
4º lotto	» » 2077	»	» 10385
5º lotto	» » 2449	»	» 12245
	N. 12240		Ln. 61200

A deliberarsi separatamente, e colla condizione però che non si farà luogo a definitiva aggiudicazione parziale dei singoli lotti, qualora non riuscissero tutti deliberati.

E mediante ancora l'aumento complessivo di lire cento sul prezzo riunito dei cinque lotti, da farsi tosto esauriti gli incanti, sarà preferita ed accettata l'offerta complessiva per l'intiera vendita.

Le piante che ne formano oggetto sono designate nel verbale di martellazione del signor ispettore forestale in data 20 maggio p. p., che è visibile assieme all'analogo capitolato presso la civica segreteria.

Pel taglio, pella manifatturazione e pel trasporto delle piante fuori del bosco, è accordato il termine:

Pel lotto 1º. . . . . di mesi 24

Pel lotto 2º. . . . . di mesi 12

Pel lotto 3º. . . . . di mesi 18

Pel lotto 4º. . . . . di mesi 15

Pel lotto 5º. . . . . di mesi 18

Con decorrenza simultanea dal definitivo contratto.

Nel caso poi di deliberamento complessivo, detto termine sarà di anni tre.

Il pagamento del prezzo della vendita, se questa seguirà per lotti separati, si farà in tre rate eguali, la 1ª al 30 novembre p. v., la 2ª alla metà del termine accordato pel taglio, la 3ª al compimento dello stesso termine.

Che se la vendita seguirà a favore d'un solo deliberatario, detto pagamento si farà in cinque rate: la prima di Ln. 15,000 al 28 febbraio 1874; le altre successive sono determinate per l'entità e per la scadenza dal suddetto capitolato.

I concorrenti dovranno depositare il decimo del prezzo d'asta presso l'esattore comunale o in biglietti della Banca Nazionale od in cartelle al portatore di rendita sul Debito Pubblico italiano al prezzo corrente di Borsa.

L'asta parziale dei singoli lotti seguirà a partiti segreti a norma del regolamento 4 settembre 1870, di cui saranno pur osservate tutte le altre prescrizioni relative agli incanti.

Il termine utile per presentare offerte d'aumento, non inferiore al ventesimo del prezzo d'aggiudicazione provvisoria, è di giorni quindici, che scadranno alle ore 12 meridiane del 15 luglio p. v.

Le spese d'asta e di contratto, non che quelle della collaudazione del taglio, sono a carico del deliberatario.

Taggia, 3 giugno 1873.

3080 *Il Segretario Comunale:* B. LOTTI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Avviso d'Asta.

Stante la diserzione del primo esperimento, alle ore 11 ant. di mercoledì 25 corrente, nell'ufficio della prefettura di Catania avanti il prefetto o un suo delegato, si addiverrà col metodo della candela vergine e a termini abbreviati, giusta l'autorizzazione del Ministero dei lavori pubblici ad un secondo esperimento per lo

Appalto delle opere e provviste occorrenti al compimento del tronco di strada Nazionale compreso fra Monte Lavuno e Nicosia, in provincia di Catania, della lunghezza di metri 17,310 60, *per la presunta somma, soggetta a ribasso d'asta, di L.* 87,200.

La impresa resta vincolata alla osservanza dei capitoli d'appalto generale e speciale in data 27 settembre 1872, visibili assieme alle altre carte del progetto all'ufficio di prefettura.

I lavori dovranno intraprendersi dopo la regolare consegna per dare ogni cosa compiuta entro il termine di mesi quattro successivi.

Gli aspiranti, per essere ammessi all'asta, dovranno nell'atto della medesima:

1. Presentare i certificati d'idoneità e di moralità prescritti dall'art. 2 del capitolato generale.

2. Fare il deposito interinale di L. 4000 in biglietti della Banca Nazionale.

La cauzione diffinitiva è di L. 10,000 da fornirsi o in biglietti della Banca Nazionale o in cartelle del Debito Pubblico dello Stato, valutate al corso di Borsa.

Ogni offerta porterà il ribasso di un tanto per cento non inferiore alla misura che sarà per stabilire il presidente dell'asta prima di aprire gl'incanti; l'aggiudicazione seguirà qualunque sia il numero de'concorrenti.

Il deliberatario dovrà, nel termine di giorni dieci successivi all'annunziata aggiudicazione, stipulare il relativo contratto presso l'ufficio della prefettura;

Il termine utile per presentare offerte di ribasso sul prezzo deliberato, che non potranno essere inferiori al ventesimo, resta sin d'ora stabilito a giorni cinque giusta l'autorizzazione ministeriale, successivi alla data del seguito deliberamento.

Le spese tutte inerenti allo appalto, non che quelle di registro, sono a carico dell'appaltatore.

Catania, 16 giugno 1873.

Per la R. Prefettura *Il Segretario:* SALVATORE MAUCERI.

3254

SOCIETÀ EDIFICATRICE ITALIANA

Avviso.

Si prevengono i portatori di azioni che al 1º luglio prossimo verrà pagato il *coupon* del 1º semestre 1873 in L. 4 50 (equivalente al 6 per 100 d'interesse annuo esente dalla tassa di ricchezza mobile), presso i seguenti istituti e banchieri:

Firenze	Banca Italo-Germanica Sede di Firenze.
Roma	» » di Roma.
Napoli	» » di Napoli.
Milano	» » di Milano.
Torino	Banca di Torino.
Alessandria	» Popolare di Alessandria.
Genova	» Provinciale di Genova.
Pisa	» Pisana di Anticipazione e Sconto.
Bologna	» Popolare di Bologna.
Cagliari	Banco di Cagliari.
Bari	Credito Meridionale.
Palermo	R. Wedekind e C. successori E. Deslinger e C.
Venezia	M. A. Errera e Comp.
Vienna	Wiener Wechsler bank.
Parigi	Banque de l'Union Franco-Belge.
Livorno	Banca di Livorno.

Il *coupon* verrà pagato dietro presentazione dei titoli, e all'atto del pagamento dovrà venir eseguito il versamento dell'ottavo decimo sulle azioni in L. 25 (venticinque).

3251 La Direzione Generale.

Alla Gazzetta d'oggi è annesso un Supplemento contenente Avvisi d'asta ed Annunzi giudiziari.

FEA ENRICO, Gerente. — ROMA — Tip. Eredi Botta, Via de'Lucchesi, 4.